

DECRETO 23 giugno 2022.

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e, in particolare, l'art. 34, il quale dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica la suddetta direttiva 2009/33/CE;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266, «Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-*octies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera *cc*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del giorno 8 maggio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2016, recante «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2017, recante «Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2017, recante «Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»;

Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 2 luglio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il *leasing*, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti»;



Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del giorno 11 marzo 2014, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 in ragione dell'evoluzione normativa di settore, del progresso tecnico e dell'evolversi dei mercati di riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di qualità ambientale in relazione all'espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, spazzamento stradale e igiene urbana e all'acquisizione dei connessi mezzi e attrezzature e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi a tali categorie di affidamenti e forniture;

Considerato che l'attività istruttoria per la revisione dei criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il costante confronto con le parti interessate e con gli esperti, nonché con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali Ministeri è stata altresì trasmessa la proposta finale di detti criteri per le valutazioni di competenza, così come previsto dal citato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato al presente decreto, per:

- a) l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- b) l'affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana;
- c) l'affidamento della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
- d) l'affidamento della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di veicolo pulito e di centro di raccolta di cui, rispettivamente, all'art. 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'art. 183, comma 1, lettera *mm*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si applicano altresì le seguenti ulteriori definizioni:

a) centro di raccolta autorizzato in via ordinaria antecedentemente al decreto del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare del giorno 8 aprile 2008: area attrezzata di stoccaggio rifiuti destinata a ricevere i rifiuti conferiti dall'utenza, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella quale possono essere conferite tutte le tipologie di rifiuti. L'area è attrezzata in maniera tale da mantenere distinti i diversi flussi di rifiuti in funzione del successivo recupero o smaltimento;

b) centro di raccolta mobile: strutture mobili (es. *ecocar*, *ecofurgone*, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la disponibilità di ricezione dei rifiuti, in relazione al sistema di raccolta;

c) aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo: aree destinate a ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti rifiuti e che possono essere avviati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione finalizzate al reimpiego degli stessi per la loro funzione originaria, senza ulteriore pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di autorizzazione, possono essere collocate all'interno dei centri di raccolta;

d) centro di preparazione per il riutilizzo: struttura autorizzata allo svolgimento di operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero in via ordinaria;

e) centro per lo scambio e il riuso: area destinate a ricevere beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo conferiti dalle utenze, non necessita di autorizzazione in quanto vengono esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree possono essere collocate all'interno dei centri di raccolta.

Art. 3.

Abrogazioni e norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014, è abrogato, limitatamente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente decreto, dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è altresì abrogato l'allegato 1 («Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani») al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014.

Roma, 23 giugno 2022

Il Ministro: CINGOLANI



PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI
NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ovvero
PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT
(PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER:

- **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI**
- **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA**
- **FORNITURA DI CONTENITORI E SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**
- **FORNITURA, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI VEICOLI, MACCHINE MOBILI NON STRADALI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI E PER LO SPAZZAMENTO STRADALE**

Revisione dei CAM adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014
(in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 58 dell'11 marzo 2014)



- 1 PREMESSA**
- 2 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI**
- 3 INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI**
- 4 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI**
 - 4.1 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI**
 - 4.1.1 Adozione di un sistema di gestione ambientale
 - 4.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI**
 - 4.2.1 Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia
 - 4.2.2 Articolazione del servizio di raccolta e frazioni merceologiche
 - 4.2.3 Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi occasionali e temporanei
 - 4.2.4 Raccolta di rifiuti nei mercati
 - 4.2.5 Raccolta rifiuti spiaggiati
 - 4.2.6 Raccolta rifiuti galleggianti
 - 4.2.7 Autocompostaggio
 - 4.2.8 Compostaggio di comunità
 - 4.2.9 Sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani
 - 4.2.10 Gestione dei centri di raccolta, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per lo scambio e il riuso
 - 4.2.11 Piano di controllo della conformità dei conferimenti
 - 4.2.12 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di raccolta e trasporto messi a disposizione dalla Stazione appaltante
 - 4.2.13 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di raccolta e trasporto forniti dall'affidatario
 - 4.2.14 Gestione e manutenzione dei contenitori per la raccolta di rifiuti (esclusi cestini stradali)
 - 4.2.15 Informazione e sensibilizzazione degli utenti e nelle scuole
 - 4.2.16 Sistema informativo di monitoraggio
 - 4.2.17 Rapporto annuale
 - 4.2.18 Formazione del personale
 - 4.2.19 Clausola sociale
 - 4.3 CRITERI PREMIANTI**
 - 4.3.1 Sistemi di identificazione del conferitore e misurazione del rifiuto conferito per la frazione plastica
 - 4.3.2 Raccolta monomateriale del vetro
 - 4.3.3 Raccolta Prodotti Assorbenti per la Persona (PAP)
 - 4.3.4 Promozione e sostegno dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità
 - 4.3.5 Realizzazione di sistemi di compostaggio locale
 - 4.3.6 Accesso ai centri di raccolta
 - 4.3.7 Centri per lo scambio e il riuso e la preparazione al riutilizzo
 - 4.3.8 Prevenzione dei rifiuti
 - 4.3.9 Sistemi di micro-raccolta
 - 4.3.10 Coinvolgimento e partecipazione dell'utenza
 - 4.3.11 Comunicazione all'utenza
 - 4.3.12 Accordi con la Grande Distribuzione Organizzata e commercio al dettaglio
 - 4.3.13 Accordi con gli operatori turistici
 - 4.3.14 Realizzazione di filiere di riciclo per specifici flussi di rifiuto
 - 4.3.15 Sistemi di rilevamento automatico del livello di riempimento dei contenitori
 - 4.3.16 Fornitura contenitori da asporto per la raccolta di rifiuti di prodotti da fumo, deiezioni animali e rifiuti di piccole dimensioni
 - 4.3.17 Sistema di rilevamento satellitare per i veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
 - 4.3.18 Veicoli puliti
 - 4.3.19 Piano svecchiamento della flotta
- 5 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA**
 - 5.1 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI**



5.1.1 Adozione di un sistema di gestione ambientale

5.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

- 5.2.1 Obiettivi del servizio di pulizia e spazzamento e tipologia dei rifiuti da asportare
- 5.2.2 Articolazione del servizio di pulizia, spazzamento e lavaggio strade
- 5.2.3 Pulizia mercati fissi e temporanei e di altre aree a seguito di manifestazioni e fiere
- 5.2.4 Pulizia parchi, giardini, aree verdi cimiteriali, aree attrezzate ad uso pubblico, piste ciclabili
- 5.2.5 Pulizia arenili e rive fluviali e lacustri
- 5.2.6 Pulizia caditoie
- 5.2.7 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento messi a disposizione dalla Stazione appaltante
- 5.2.8 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento forniti dall'affidatario
- 5.2.9 Gestione, svuotamento e manutenzione dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali)
- 5.2.10 Sistema informativo di monitoraggio
- 5.2.11 Rapporto annuale
- 5.2.12 Formazione del personale
- 5.2.13 Clausola sociale

5.3 CRITERI PREMIANTI

- 5.3.1 Recupero di materia dalla frazione residuale e/o spazzamento
- 5.3.2 Spazzamento e lavaggio strade
- 5.3.3 Sistema di rilevamento satellitare per i veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
- 5.3.4 Veicoli puliti
- 5.3.5 Piano svecchiamento della flotta
- 5.3.6 Attività di sensibilizzazione dei cittadini
- 5.3.7 Riciclaggio della frazione organica da pulizia arenili e rive fluviali e lacustri
- 5.3.8 Avvertimento utenti

6 FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

6.1 SPECIFICHE TECNICHE

- 6.1.1 Caratteristiche tecniche dei contenitori stradali e domiciliari
- 6.1.2 Elementi di identificazione dei contenitori stradali e domiciliari
- 6.1.3 Caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni ("cestini stradali")
- 6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti

6.2 CRITERI PREMIANTI

- 6.2.1 Ritiro dei contenitori a fine vita
- 6.2.2 Caratteristiche tecniche dei contenitori: contenuto di riciclato
- 6.2.3 Caratteristiche di sacchi e sacchetti in plastica: contenuto di riciclato
- 6.2.4 Contenuto di materia prima rinnovabile per sacchi e sacchetti per la raccolta della frazione organica
- 6.2.5 Riduzione del peso e volume del rifiuto organico
- 6.2.6 Riduzione dell'effetto trascinalamento

7 FORNITURA, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI VEICOLI, MACCHINE MOBILI NON STRADALI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI E PER LO SPAZZAMENTO STRADALE

7.1 SPECIFICHE TECNICHE

- 7.1.1 Caratteristiche dei veicoli per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale
- 7.1.2 Caratteristiche delle macchine mobili non stradali / attrezzature montate su veicoli per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale
- 7.1.3 Abbattimento polveri sottili
- 7.1.4 Oli lubrificanti

7.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

7.3 CRITERI PREMIANTI

- 7.3.1 Sistema Tracciamento Veicoli
- 7.3.2 Alimentazioni alternative
- 7.3.3 Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
- 7.3.4 Riduzione del rumore
- 7.3.5 Abbattimento delle polveri sottili
- 7.3.6 Riduzione dei consumi di carburante



1 PREMESSA

Questo documento è stato elaborato in attuazione del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*, adottato con decreto del 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero per la transizione ecologica) di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*", che all'articolo 34 prevede come obbligatorio l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali nella documentazione progettuale e di gara, e delle direttive del "pacchetto economia circolare", si è reso necessario aggiornare i criteri per il servizio di gestione dei rifiuti urbani adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani*".

Le stazioni appaltanti, nell'inserire i criteri di cui al presente documento nei bandi e nella documentazione di gara, dovranno tenere conto e integrare le disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito ARERA) in materia di gestione dei rifiuti urbani. Nel caso di sopravvenuti atti regolatori dell'Autorità che dovessero incidere su alcuni criteri definiti dal presente documento, gli stessi dovranno intendersi sostituiti dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento dello stesso.

2 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI

Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti dal *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*, questo documento stabilisce i criteri ambientali minimi (di seguito CAM) per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e per il servizio di pulizia e spazzamento.

I CAM affrontano i diversi aspetti ambientali associati al ciclo di vita del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento e connesse forniture, proponendo soluzioni che favoriscono la riduzione complessiva degli impatti ambientali correlati, tenendo in considerazione il contesto di mercato e gli attuali modelli organizzativi dei servizi di igiene urbana, nonché le specificità territoriali in cui vengono erogati.

Nello specifico, i criteri ambientali proposti mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:

- a. **Prevenire la produzione di rifiuti:** attraverso azioni di sensibilizzazione degli utenti e la promozione dello scambio e del riuso;
- b. **Massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata** ponendo obiettivi sfidanti ma in linea con le disposizioni normative sull'economia circolare;
- c. **Diffondere beni riciclabili e contenenti materiale riciclato:** attraverso l'acquisizione di contenitori e sacchetti in materiale riciclato e riciclabili e la promozione di filiere del riciclo;
- d. **Ridurre gli impatti del trasporto:** attraverso la riduzione del peso dei rifiuti trasportati, ad esempio promuovendo il compostaggio di prossimità, ottimizzando i percorsi, promuovendo innovazioni tecnologiche per i mezzi utilizzati e la loro gestione.

Per il raggiungimento degli obiettivi ambientali succitati, i CAM pongono particolare attenzione all'organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione delle utenze e, più in generale, dei cittadini, alla formazione degli operatori e al rafforzamento del sistema di monitoraggio e controllo della qualità del servizio.



Al fine di migliorare gli standard qualitativi della raccolta differenziata, sono stati definiti obiettivi di qualità per ogni frazione, oltre agli obiettivi quantitativi stabiliti dalla norma. Tali obiettivi sono stati individuati analizzando i dati medi relativi alla qualità della raccolta differenziata su scala nazionale e dei livelli stabiliti dagli accordi quadro ANCI-CONAI per l'erogazione dei corrispettivi, nonché tenendo conto degli obiettivi di riciclo imposti dalle direttive europee sull'economia circolare recepite con il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*. L'intento è quello di permettere di recuperare il maggior quantitativo possibile di materia, riducendo i sovralli e, al contempo, consentire all'amministrazione di riferimento di percepire maggiori corrispettivi dal conferimento dei diversi materiali agli impianti di riciclo, arrivando, in prospettiva, ad abbassare la tariffa pagata dai cittadini virtuosi. Qualora gli obiettivi di qualità non venissero raggiunti, l'affidatario ne valuterà le cause e proporrà alla stazione appaltante un programma di interventi per migliorare il servizio (ad esempio attraverso un piano di comunicazione più adeguato, ottimizzando la distribuzione dei cassonetti (se previsti), aumentando la frequenza di raccolta, rafforzando il piano di controllo dei conferimenti ecc.).

Per facilitare la verifica della correttezza dei conferimenti, si prevede che, almeno per il rifiuto urbano residuo, venga individuato il conferitore e, in caso di applicazione della tariffa puntuale, che venga misurata la quantità di rifiuti conferiti. Questo è uno dei criteri cardine del documento e, oltre mirare a ridurre gli errati conferimenti, predispone anche all'attuazione della tariffa puntuale da parte delle amministrazioni che intendessero attuare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*.

Al fine di minimizzare la produzione di rifiuto urbano residuo, si incoraggia la raccolta differenziata rendendo disponibili alle utenze diverse modalità di conferimento e ampliando i punti di raccolta a disposizione nonché premiando, nel servizio di pulizia stradale, l'avvio a riciclo dei rifiuti da spazzamento.

I CAM, inoltre, promuovono la realizzazione di filiere di riciclo, premiando gli offerenti che si impegnano ad attuare sistemi di micro-raccolta di specifiche frazioni di rifiuti urbani da avviare a preparazione per il riutilizzo o a riciclo attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti collettivi pubblici o privati, premiando gli offerenti che garantiscono la raccolta differenziata e l'avvio a riciclo di specifiche categorie di rifiuto ulteriori rispetto a quelle indicate dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 *“Norme in materia ambientale”* nonché che collaborano con enti di ricerca per realizzare filiere di riciclo innovative e sperimentali per categorie specifiche di rifiuto.

Particolare attenzione è posta alla valorizzazione della frazione organica, attraverso la promozione del compostaggio domestico, di comunità e locale, anche per contribuire a contrastare i cambiamenti climatici con la chiusura del ciclo del carbonio.

Si intende, inoltre, favorire la diffusione di materiali riciclati, nello specifico nei contenitori e nei sacchetti per la raccolta dei rifiuti, premiando l'utilizzo di plastica derivante da raccolta differenziata, dei rifiuti urbani trovando così un importante sbocco di mercato a questa frazione ancora di difficile gestione.

Infine, i criteri sulle caratteristiche tecniche di veicoli e attrezzature sono finalizzati non solo a ridurre l'impatto in fase di utilizzo e a migliorare l'efficienza e l'efficacia del servizio, ma anche a sostenere l'innovazione e la competitività delle imprese che investono nel settore ambientale.



Per una descrizione dettagliata dell'approccio adottato nella definizione del presente CAM si rimanda alla Relazione di accompagnamento, pubblicata sul sito del Ministero per la transizione ecologica alla sezione GPP.

3 INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI

I CAM relativi al servizio di igiene urbana sono articolati in quattro diverse schede in base alla tipologia di affidamento a cui la stazione appaltante vuole fare ricorso:

1. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
2. Servizio di pulizia e spazzamento;
3. Fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
4. Fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

I criteri ambientali minimi non sostituiscono ma integrano le norme di settore.

Per quanto riguarda i servizi di assistenza al cittadino, e più in generale ciò che riguarda i profili di qualità contrattuale del servizio, si rimanda a quanto disposto da ARERA.


Inoltre, i presenti CAM si integrano anche con i criteri ambientali minimi definiti per altre categorie merceologiche, ad esempio quelli per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli, richiamati all'interno del documento stesso. Per quanto riguarda, invece, il diserbo dei cordoli stradali e dei marciapiedi, ivi compreso l'eventuale sterro, si rinvia a quanto indicato nei CAM adottati per il Servizio di gestione del verde pubblico e a quanto previsto dal *Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari*¹.

Anche per la complessità del servizio trattato, i CAM non costituiscono parte di un capitolato o di un disciplinare da riportare integralmente nella documentazione di gara, ma devono essere analizzati e tarati in base alle peculiarità del territorio. Laddove possibile, infatti, considerata l'estrema eterogeneità degli ambiti territoriali in cui vengono espletati i servizi di raccolta e trasporto rifiuti e di pulizia e lavaggio stradale, l'attuazione di alcuni criteri è stata declinata in intervalli a seconda del bacino di utenza. Peraltro, non tutti i criteri sono "applicabili" in tutti i territori (es. rifiuti galleggianti, accordi con operatori turistici ecc.).

L'indizione di una procedura di gara, in particolar modo per servizi complessi, quali quello di gestione dei rifiuti urbani, deve essere preceduta, pertanto, da una precisa progettazione della gara e di tutta la relativa documentazione, al fine di permettere agli offerenti di elaborare un'offerta accurata che porterà all'erogazione di un servizio ottimale.

Resta, quindi, in capo alla stazione appaltante, nell'ambito della propria prerogativa pianificatoria e del proprio ambito di competenza, dare indicazioni il più dettagliate possibili sul servizio che si intende affidare, declinando i diversi criteri secondo il contesto in cui si trova a operare. I dettagli forniti dalla stazione appaltante relativamente al proprio contesto territoriale e al servizio richiesto consentiranno agli offerenti di proporre un servizio modulare e flessibile che tenga conto delle specificità urbanistiche e territoriali, della varietà abitativa, delle tipologie di utenza ecc. al fine di raggiungere le migliori performance possibili. Si sottolinea che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2020, che ha eliminato la distinzione tra utenze domestiche e non domestiche,

¹ Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute del 22 gennaio 2014



sarà necessario progettare in modo preciso il servizio di raccolta anche al fine di fornire un servizio adeguato alle diverse tipologie di utenza presenti in un determinato quartiere/zona.

Il compito dei presenti CAM è quello di facilitare e indirizzare il lavoro delle stazioni appaltanti definendo le informazioni minime da indicare nella documentazione di gara e i criteri minimi per garantire un servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani efficiente ed efficace avendo sempre come obiettivo la riduzione degli impatti ambientali, non solo del servizio in sé, ma, più in generale, dei rifiuti prodotti nel territorio di riferimento.

A cappello dei singoli criteri, laddove opportuno, sono state, quindi, dettagliate in corsivo le specifiche indicazioni per le stazioni appaltanti, alle quali si rimanda, contenenti dettagli quali, ad esempio, l'ambito di applicazione del criterio, dati tecnici da indicare nella documentazione di gara ecc.

In merito ai contenuti del documento, nella definizione dei CAM non si è ritenuto opportuno individuare criteri prescrittivi in merito alle modalità organizzative da adottare, ma si è preferito piuttosto stabilire, laddove possibile, degli obiettivi da raggiungere tramite i modelli gestionali ritenuti più adatti ad ogni contesto.

Per quanto riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti, le stazioni appaltanti possono, quindi, adottare il sistema più consono alle peculiarità caratterizzanti il proprio territorio (tipologia di utenze, flussi turistici stagionali ecc.), purché siano raggiunti gli obiettivi definiti con i CAM, di quantità e di qualità della raccolta differenziata e sia consentita l'identificazione dell'utenza che conferisce il rifiuto urbano residuo, sia quale deterrente per conferimenti scorretti sia in predisposizione all'eventuale applicazione della tariffa puntuale da parte dell'amministrazione locale.

Per facilitare la raccolta differenziata si rende disponibile alle utenze un'ampia scelta di modalità di conferimento dei rifiuti, in aggiunta al sistema di raccolta stradale e/o porta a porta, quali: i centri di raccolta mobili, che potranno affiancare i centri di raccolta fissi per il raggiungimento degli standard previsti dal CAM; i servizi di raccolta domiciliare a chiamata; installazione di punti di raccolta per specifiche frazioni (come pile, farmaci, oli alimentari ecc.) dislocati nei luoghi ad alta frequentazione; le micro-raccolte diffuse anche con finalità educative da realizzare in collaborazione con diversi soggetti nel territorio (es. scuole, parrocchie, grande distribuzione organizzata ecc.).

Analogamente, non si danno indicazioni sui sistemi di pulizia e spazzamento, né sulla frequenza del servizio, che devono essere adatti a perseguire degli standard definiti dalla stazione appaltante stessa, calibrati in base al territorio di riferimento (centri storici, aree extra urbane ecc.).

Infine, per quanto riguarda gli affidamenti relativi alle forniture, è opportuno che la stazione appaltante, in preparazione alla gara, effettui una ricognizione rispetto alle effettive esigenze (ad esempio in termini di necessità di nuovi contenitori, di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ricondizionamento, recupero, smaltimento dei contenitori in uso) e che individui l'oggetto dell'affidamento più consono alle proprie esigenze (ad esempio affidamento del servizio di fornitura congiuntamente al servizio di manutenzione).

Con la finalità di garantire la qualità della raccolta differenziata e, più in generale, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di pulizia e spazzamento, i CAM prevedono che, durante l'intera durata del contratto, la stazione appaltante svolga gli opportuni controlli rispetto all'operato dell'affidatario. Attraverso i controlli, quali sopralluoghi, relazioni periodiche, verifiche su pertinente documentazione probatoria, la stazione appaltante verifica che il servizio erogato sia conforme a quanto richiesto nella documentazione di gara, a quanto offerto dall'affidatario e a quanto stipulato con il contratto.

I CAM prevedono, inoltre, che l'affidatario raccolga, gestisca e trasmetta periodicamente alla stazione appaltante, alcuni dati e informazioni che la stessa dovrà analizzare per individuare eventuali criticità e opportunità di miglioramento ed efficientamento del servizio. L'affidatario deve anche redigere un piano di controllo dei conferimenti in esito ai quali è opportuno che la stazione appaltante valuti le



cause delle eventuali non conformità rilevate (scarsa comunicazione alle utenze rispetto alle corrette modalità di conferimento, scarsità di contenitori, cattiva volontà delle utenze ecc.) e le misure correttive proposte dall'affidatario, adottando quelle ritenute più opportune e che eventualmente si doti delle procedure necessarie a effettuare gli accertamenti necessari per sanzionare i comportamenti errati delle utenze.

Nel presente documento, per ogni criterio è indicata una “verifica” che riporta le informazioni e la documentazione da chiedere all’offerente e all’affidatario nel corso di esecuzione del servizio.

Talvolta, per dimostrare la conformità ai criteri ambientali, all’interno della sezione verifica è chiesta la presentazione di etichettature ovvero, come riportato dall’articolo 69 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di altre etichette equivalenti o altri mezzi di prova idonei quali una documentazione tecnica del fabbricante purché dimostri che i requisiti indicati dalla stazione appaltante siano soddisfatti. In questi ultimi due casi (etichette equivalenti e mezzi di prova idonei) la stazione appaltante ha il compito di verificare la documentazione presentata dall’offerente e di valutarne l’equivalenza rispetto ai mezzi di prova indicati.

Qualora, successivamente alla pubblicazione del presente documento, venissero approvate, nell’ambito dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, le regole di categoria di prodotto (di seguito RCP) per uno dei prodotti oggetto di questo documento, i prodotti che hanno ottenuto il logo “*Made Green in Italy*” saranno ritenuti conformi ai presenti CAM se le relative RCP conterranno tutti i requisiti presenti nei CAM, in alternativa si riterranno rispettati solo i requisiti dei presenti CAM che siano inclusi nella RCP.

In ultimo, al fine di avere maggiori garanzie sulla durata dei beni acquistati, è opportuno che le amministrazioni, prima dello svolgimento della gara, effettuino un’accurata analisi delle norme tecniche relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza dei prodotti che intendono acquistare, in parte richiamate all’interno del documento.

Queste norme hanno un valore fondamentale nelle scelte che l’acquirente pubblico deve fare per favorire sia la sicurezza sia la qualità dei prodotti, in termini di durabilità e robustezza, caratteristiche che in ottica di ciclo di vita, ne favoriscono l’allungamento della vita media.

Ai fini della completezza dell’analisi svolta, la stazione appaltante può trovare utile riferirsi ad UNI, l’Ente italiano di normazione, che, attraverso i propri organi tecnici, può fornire i riferimenti normativi applicabili in funzione delle specifiche richieste che perverranno.

Il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti con i CAM e l’erogazione di un servizio efficace ed efficiente, richiedono capacità organizzative e gestionali elevate e un importante impiego di manodopera e mezzi che sicuramente incidono sul costo complessivo del servizio prestato.

Particolarmente importanti sono, quindi, aspetti quali la stima dell’importo a base d’asta, affinché questo sia congruo rispetto al servizio che si intende acquisire, nonché la durata del contratto che da un lato deve consentire alle imprese l’ammortamento degli eventuali investimenti sostenuti (ad esempio qualora sia richiesto l’acquisto di nuovi automezzi a ridotto impatto ambientale o la realizzazione ex novo di un sistema informativo di monitoraggio) e dall’altro deve permettere un aggiornamento sia tecnologico sia gestionale a mutate esigenze del contesto in cui si opera.


Per quanto riguarda la stima dell’importo a base d’asta e, in generale, per tutti gli aspetti dell’appalto si suggerisce di fare ricorso agli appositi strumenti di supporto predisposti dall’ANAC, in primis il Bando tipo n. 1.

Al fine di attivare quel processo virtuoso che lega in modo inversamente proporzionale la qualità della raccolta differenziata, e quindi il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, con la tariffa pagata dai cittadini, si sottolinea, inoltre, che i corrispettivi erogati dai sistemi di gestione individuali o collettivi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti devono essere versati nei bilanci dei comuni ovvero degli enti di gestione territoriale ottimale, ove costituiti, al fine di essere impiegate



nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 222 comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM sono inserite anche nel caso di affidamenti non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ivi compresi gli affidamenti *in house*, al fine di rispondere ai principi di tutela ambientale ed efficienza energetica di cui all'art. 4 dello stesso Codice dei contratti pubblici, da leggersi in combinato disposto con l'art. 34 che disciplina l'attuazione dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale. Ciò anche al fine di garantire, per le società *in house*, la congruità dei benefici per la collettività anche con riferimento agli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio di cui all'articolo 192 del Codice dei contratti pubblici. In caso di contratti di servizio in essere, la stazione appaltante valuta la congruità dei corrispettivi già stabiliti con i costi che le società *in house*, in quanto stazioni appaltanti soggette al Codice dei contratti pubblici, dovranno sostenere nelle proprie procedure di gara per l'espletamento del servizio dall'entrata in vigore dei presenti CAM.



4 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA² E TRASPORTO³ DEI RIFIUTI URBANI

4.1 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante ha facoltà di inserire nei documenti di gara o di utilizzare come criteri premianti i seguenti criteri di selezione tecnico-professionale.

4.1.1 Adozione di un sistema di gestione ambientale

Criterio

L'offerente dimostra la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015 sul codice NACE 38.1 (settore IAF 39) in corso di validità e relative all'attività di raccolta rifiuti.

Verifica

Verifica delle attestazioni pertinenti nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Ove richiesto dalla stazione appaltante, presentare la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 o indicare il numero di registrazione EMAS o altra prova equivalente ai sensi dell'articolo 87 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

4.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, introduce nella documentazione progettuale e di gara le seguenti clausole contrattuali.

4.2.1 Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia

Indicazioni per la Stazione appaltante

La Stazione appaltante, valutate le differenze del nuovo servizio rispetto a quello in essere, inserisce un tempo massimo per l'entrata a regime del servizio, stimato in base alle specificità dell'appalto.

A titolo indicativo:

- 8 mesi per bacini di utenza fino a 50.000 abitanti
- 12 mesi per bacini di utenza compresi tra 50.000 e 250.000 abitanti
- 18 mesi per bacini di utenza superiori a 250.000 abitanti

Criterio

1. Il servizio di raccolta prevede specifiche misure che:
 - a. Garantiscono il raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata indicata dalla normativa e dagli strumenti di pianificazione nazionali di settore vigenti;
 - b. Mirano a raggiungere la conformità del rifiuto conferito con il relativo contenitore secondo il sistema di raccolta in atto (stradale, domiciliare ecc.);
 - c. Mirano a raggiungere la massima qualità possibile dei rifiuti raccolti per ogni frazione merceologica;
 - d. Mirano a evitare l'inquinamento inter-filiera, vale a dire il peggioramento della qualità della raccolta differenziata di una frazione di rifiuto a causa del conferimento di frazioni estranee (ad esempio, sacchetti in plastica compostabile utilizzati erroneamente per la raccolta della plastica);

² Common procurement vocabulary 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti

³ Common procurement vocabulary 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti



- e. Mirano a minimizzare gli abbandoni;
 - f. Garantiscono il più facile accesso e fruizione da parte dell'utente, anche in riferimento a categorie sociali svantaggiate;
 - g. Garantiscono il massimo coinvolgimento degli utenti nel corretto conferimento del rifiuto secondo la tipologia.
2. Il sistema di raccolta differenziata mira a raggiungere almeno i seguenti standard qualitativi:
- a. Vetro:
 - da raccolta monomateriale: materiale conforme⁴ 97% in peso sul totale;
 - da raccolta multimateriale (vetro-metallo): materiale conforme 94% in peso sul totale, al netto del metallo;
 - da raccolta multimateriale (vetro-metallo-plastica): materiale conforme 85% in peso sul totale, al netto di metallo e plastica;
 - b. Plastica:
 - da raccolta monomateriale: materiale conforme 85% in peso sul totale;
 - da raccolta multimateriale leggera (plastica-metallo): materiale conforme 75% in peso sul totale al netto del metallo;
 - da raccolta multimateriale pesante (vetro-metallo-plastica): materiale conforme 75% in peso sul totale, al netto di vetro e metallo;
 - c. Carta e cartone da raccolta monomateriale:
 - Raccolta selettiva⁵: materiale conforme 98 % in peso sul totale
 - Raccolta congiunta: materiale conforme 97% in peso sul totale
 - d. Metalli (ferrosi e non ferrosi) monomateriale: materiale conforme 95% in peso sul totale;
 - e. Frazione organica dei rifiuti urbani: materiale conforme 95% in peso sul totale.
3. L'affidatario, per tutta la durata dell'affidamento e per ogni frazione di cui al precedente punto 2, attua un piano di controllo del materiale derivante dalla raccolta differenziata anche mediante analisi merceologiche, da effettuare sul materiale tal quale, prima dell'ingresso a eventuali impianti di selezione o a impianti di destino delle diverse frazioni merceologiche. Il piano di controllo comprende l'analisi merceologica a campione sul rifiuto urbano residuo, con cadenza almeno semestrale e per l'intera durata del contratto, da effettuarsi in differenti periodi dell'anno e secondo la stagionalità, al fine di determinare la composizione merceologica del rifiuto urbano residuo adottando la metodologia di analisi di ANPA⁶. Le analisi merceologiche sono effettuate in contraddittorio, con la presenza obbligatoria di un rappresentante della stazione appaltante (o suo delegato) e di un rappresentante dell'affidatario. Di ogni analisi merceologica viene, seduta stante, redatto apposito verbale dal quale risultino la data della verifica e gli esiti ponderali delle analisi e di ogni altro dato ottenibile empiricamente.
4. In caso di non raggiungimento degli obiettivi di cui al suddetto punto 2, l'affidatario propone e attua, in accordo con la stazione appaltante, un programma di miglioramento del sistema di raccolta mirato a ridurre le quantità di materiale non conforme, ad esempio ottimizzando la distribuzione dei cassonetti (in caso di raccolta stradale), aumentando la frequenza di raccolta, rafforzando il piano di controllo dei conferimenti, adeguando il piano di comunicazione per le utenze e quanto altro ritenuto necessario.
5. Il piano di controllo del materiale derivante dalla raccolta differenziata è coerente con il piano di controllo della conformità dei conferimenti di cui al criterio "4.2.11 - Piano di controllo della conformità dei conferimenti" della presente scheda.

⁴ Si intende "conforme" il materiale oggetto di raccolta differenziata depurato dalla frazione estranea (f.e.) rispetto a tale materiale

⁵ Carta e cartone vengono raccolti separatamente

⁶ ANPA, Analisi merceologica dei rifiuti urbani Rassegna di metodologie e definizione di una metodica di riferimento, RTI CTN_RIF 1/2000



Verifica

Entro 60 giorni dall'avvio del contratto, l'affidatario trasmette al direttore dell'esecuzione il Piano di controllo del materiale derivante da raccolta differenziata comprendente il Programma delle analisi merceologiche.

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche con riferimento a quanto dichiarato nel Programma delle analisi merceologiche, attraverso le risultanze del Piano di controllo del materiale e le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.2 Articolazione del servizio di raccolta e frazioni merceologiche

Indicazioni per la Stazione appaltante

La documentazione di gara deve indicare il numero e il posizionamento (farmacie, rivenditori di toner e cartucce per stampanti, luoghi pubblici o aperti all'uso pubblico, preferibilmente presidiati e ad alta frequentazione, come scuole, uffici pubblici ecc.) dei contenitori già presenti sul territorio e di quelli nuovi che dovranno essere collocati per la raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti: pile e accumulatori portatili; farmaci scaduti; oli e grassi vegetali e animali esausti; consumabili da stampa esausti senza elettronica a bordo.

Nel caso di servizi di raccolta domiciliari, inoltre, la documentazione di gara deve indicare il numero e il posizionamento dei contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti urbani dislocati su suolo pubblico.

La Stazione appaltante, qualora intenda offrire un servizio di raccolta domiciliare di amianto a matrice compatta, trattandosi di attività esterna al servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto disciplinato da ARERA, deve indicare la tariffa aggiuntiva da computare alle utenze che si avvalgono di tale servizio o trovare copertura all'interno del proprio bilancio. Tale attività deve essere svolta da soggetto autorizzato a gestire tale tipologia di rifiuto.


Per quanto riguarda le modalità e le tempistiche di ritiro dei rifiuti ingombranti si rimanda a quanto regolamentato da ARERA.

Criterio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è articolato a seconda del bacino di utenza o della densità abitativa, della conformazione urbanistica, delle caratteristiche morfologiche del territorio sul quale erogare il servizio (zone montane, zone rurali, aree urbane ad alta densità o a bassa densità, aree e centri turistici ecc.) e, almeno per il rifiuto urbano residuo, permette l'identificazione dell'utenza e, nel caso di applicazione di tariffa puntuale, la misurazione/contabilizzazione del rifiuto conferito secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017⁷. La misurazione/contabilizzazione del rifiuto urbano residuo può non essere effettuata nei territori in cui la quantità di RUR prodotta procapite/anno sia inferiore a 80 kg.
2. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani riguarda almeno le frazioni merceologiche indicate dall'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in particolare:
 - a. con il sistema di raccolta stradale, domiciliare oppure misto: carta/cartone, metalli (ferrosi e non ferrosi), plastica, vetro, rifiuti organici, tessili e rifiuto urbano residuo (RUR). Solo plastica, vetro, metalli (ferrosi e non ferrosi) possono essere raccolti eventualmente in combinazione tra di loro (multimateriale pesante o leggero).
 - b. le altre frazioni vengono raccolte presso i Centri di raccolta.
3. In aggiunta al conferimento presso i centri di raccolta (fissi o mobili)⁸, è garantito:
 - a. Il ritiro domiciliare degli ingombranti;

⁷ Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

⁸ Per quanto riguarda le modalità e le tempistiche di ritiro si rimanda a quanto regolamentato da ARERA.



- b. Il ritiro domiciliare di RAEE originati dai nuclei domestici e dei RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici (RAEE Dual Use)⁹ (R1, R2 e R3, nonché R4 di dimensioni oltre i 50 cm di lato).

Inoltre, in aggiunta al conferimento presso i presidi di cui al criterio “4.2.10 – Gestione dei centri di raccolta, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per lo scambio e il riuso” e a quanto previsto dalle norme di settore, viene effettuata la raccolta anche tramite l’installazione di contenitori presso i luoghi pubblici o aperti all’uso pubblico, preferibilmente presidiati e ad alta frequentazione, indicati nella documentazione di gara, di:

- a. Pile e accumulatori portatili;
- b. Farmaci scaduti;
- c. Oli e grassi vegetali e animali;
- d. Consumabili da stampa esausti senza elettronica a bordo¹⁰;
- e. RAEE del raggruppamento R4 e R5 solo in aree presidiate.

I contenitori vengono svuotati secondo modalità di raccolta periodiche da stabilire in relazione ai quantitativi che si stima possano essere prodotti dall’utenza o, in alternativa, a chiamata in modo da ottimizzare i giri di raccolta. I nuovi contenitori sono conformi ai criteri di cui alla scheda “6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI” del presente documento.

4. È reso disponibile un servizio per piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto a matrice compatta esclusivamente attraverso l’istituzione di un servizio di ritiro domiciliare su richiesta e a chiamata, nel rispetto delle indicazioni e di specifici protocolli regionali condivisi con il competente Servizio Sanitario Locale, anche declinati secondo criteri quantitativi (ad esempio mediante preparazione e imballaggio da parte dell’utente per piccole quantità o mediante rimozione da parte di operatori specializzati su grandi coperture), ed entro dei limiti massimi di richiesta di servizio (es. 200 kg/anno per utenza).
5. La frequenza di raccolta del rifiuto urbano residuo, in caso di modalità di raccolta domiciliare (porta a porta) è inferiore o al massimo uguale a quella del rifiuto organico; in caso di modalità di raccolta stradale è garantito un numero di contenitori (cassonetti) dedicati a ciascuna frazione di raccolta differenziata uguale o maggiore in capacità di quelli dedicati al rifiuto urbano residuo anche al fine di creare punti di raccolta completi che consentano il conferimento delle principali frazioni di rifiuto. In determinate situazioni territoriali, se debitamente motivata o supportata da esperienze o sperimentazioni che confermino l’efficacia e l’economicità di soluzioni alternative, è possibile una deroga a tale vincolo.
6. Il servizio di raccolta è garantito secondo standard modulari capaci di rispondere ai maggiori flussi di rifiuto prodotto e conferito derivanti dai flussi turistici, mantenendo analoghi standard qualitativi (percentuale minima di raccolta differenziata e alta qualità dei rifiuti raccolti).

Verifica

Il direttore dell’esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell’intera durata del contratto, il rispetto del criterio tramite sopralluoghi e documentazione tecnica in cui l’affidatario dà evidenza della conformità del servizio ai requisiti richiesti nonché mediante le informazioni rese dall’affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.3 Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi occasionali e temporanei

Indicazioni per Stazione appaltante

⁹ Articolo 4 comma 1 lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.

¹⁰ Si intendono cioè cartucce e toner a getto di inchiostro.



La documentazione di gara deve fornire l'indicazione delle manifestazioni e degli eventi pubblici programmati per cui l'affidatario sarà tenuto a garantire il servizio di raccolta dei rifiuti ovvero indica il numero massimo di manifestazioni ed eventi pubblici per i quali l'affidatario è tenuto a garantire il servizio e ne indica la tipologia e il numero di visitatori previsto.

Criterio

In occasione delle manifestazioni e degli eventi pubblici autorizzati dall'autorità competente (salvo diverse disposizioni di ordine pubblico) viene svolto il servizio di raccolta dei rifiuti, con standard qualitativi comparabili a quelli del servizio ordinario, garantendo la raccolta differenziata almeno delle seguenti frazioni:

- Carta e cartone (monomateriale)
- Plastica, metalli (ferrosi e non ferrosi) e vetro (monomateriale o in combinazione tra loro)
- Rifiuto organico
- Rifiuto urbano residuo e rifiuti da prodotti da fumo

Ogni contenitore dedicato per ciascuna tipologia di raccolta dovrà essere facilmente riconoscibile e visibile e opportunamente segnalato da adeguata informazione (adesivi, pittogrammi, loghi, riferimenti per ulteriori informazioni), eventualmente anche con messaggi di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e comportamenti sostenibili.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio tramite sopralluoghi e documentazione tecnica in cui l'affidatario dà evidenza della conformità del servizio ai requisiti richiesti mediante le informazioni (quantità di rifiuti raccolti dettagliati per frazione) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.4 Raccolta di rifiuti nei mercati

Indicazioni per Stazione appaltante

La documentazione di gara deve fornire l'indicazione dei mercati fissi, temporanei e periodici per cui l'affidatario sarà tenuto a garantire il servizio di raccolta dei rifiuti specificando le aree interessate e il numero di operatori suddivisi per tipologia merceologica di vendita. La stazione appaltante fornisce altresì indicazione circa il sistema di recupero delle cassette in plastica, legno e polistirene espanso e indica se la raccolta delle stesse dovrà essere effettuata separatamente o in combinazione.

Criterio

1. Nei mercati fissi espressamente indicati nella documentazione di gara, viene svolto il servizio di raccolta differenziata, con gli stessi standard qualitativi del servizio ordinario, predisponendo in loco i contenitori e la cartellonistica necessari. Tale raccolta riguarda almeno le seguenti frazioni:
 - Carta e cartone (monomateriale)
 - Plastica, metalli (ferrosi e non ferrosi) e vetro (monomateriale o in combinazione tra loro)
 - Rifiuto organico
 - Rifiuto urbano residuo e rifiuti di prodotti da fumo
 - Cassette in plastica, cassette in legno, cassette in polistirene espanso separatamente o in combinazione tra loro secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.
2. Nei mercati temporanei e periodici espressamente indicati nella documentazione di gara, viene svolto il servizio di raccolta differenziata, con gli stessi standard qualitativi del servizio ordinario, predisponendo in loco i contenitori e la cartellonistica necessari a fornire un servizio dedicato adeguato.
Tale raccolta riguarda almeno le seguenti frazioni:
 - Carta e cartone



- Plastica, metalli (ferrosi e non ferrosi) e vetro (monomateriale o in combinazione tra loro)
- Rifiuto organico
- Rifiuto urbano residuo e rifiuti di prodotti da fumo
- Cassette in plastica, cassette in legno, cassette in polistirene espanso (ad esclusione di quelle utilizzate per il contenimento del pesce) separatamente o in combinazione tra loro secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, tramite sopralluoghi e documentazione tecnica in cui l'affidatario dà evidenza della conformità del servizio ai requisiti richiesti nonché mediante le informazioni (quantità di rifiuti raccolti dettagliati per frazione) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.5 Raccolta rifiuti spiaggiati

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il criterio va inserito solo qualora il servizio non sia già effettuato nell'ambito del servizio di pulizia e spazzamento. Nella documentazione di gara la stazione appaltante indica quali sono le eventuali sponde, rive e spiagge di canali interni, corsi fluviali e laghi, lagune o specchi d'acqua presenti nell'area urbana da servire, in accordo con le autorità competenti, e la frequenza della raccolta definita anche in base alla stagionalità.

Criterio

L'affidatario provvede, secondo la frequenza stabilita dalla stazione appaltante e comunque a seguito di importanti eventi meteorici, alla raccolta dei rifiuti spiaggiati lungo sponde, rive e spiagge di canali interni, corsi fluviali e laghi, lagune, o specchi d'acqua presenti nell'area urbana.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio tramite sopralluoghi e documentazione tecnica in cui l'affidatario dà evidenza della conformità del servizio ai requisiti richiesti nonché mediante le informazioni (quantità di rifiuti raccolti dettagliati per frazione) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.6 Raccolta rifiuti galleggianti

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il criterio si applica ai rifiuti galleggianti ad esclusione di quelli in aree portuali. Nella documentazione di gara la stazione appaltante indica quali sono le aree interessate da canali interni, corsi fluviali e laghi, lagune o specchi d'acqua presenti nell'area urbana da servire e la frequenza della raccolta definita anche in base alla stagionalità.

Criterio

L'affidatario provvede, secondo la frequenza stabilita dalla stazione appaltante, alla raccolta dei rifiuti galleggianti in canali interni, corsi fluviali e laghi, lagune o specchi d'acqua presenti nell'area urbana.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio tramite sopralluoghi e documentazione tecnica in cui l'affidatario dà evidenza della conformità del servizio ai requisiti richiesti nonché mediante le informazioni (quantità di rifiuti raccolti dettagliati per frazione) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.7 Autocompostaggio

Indicazioni per la Stazione appaltante

La documentazione di gara quantifica le potenziali utenze interessate (numero e tipologia) e fornisce indicazioni circa il numero, la periodicità e la durata di seminari formativi che la stazione appaltante ritiene opportuno rendere disponibili per l'utenza. Il gestore e/o la stazione appaltante tengono un registro/elenco degli utenti che praticano l'autocompostaggio.

Alle utenze domestiche si applica la riduzione sulla tariffa dei rifiuti di cui all'articolo 208 comma 19-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.



Ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, i comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato il compostaggio domestico possono inserire la quota relativa al compostaggio nella quota di raccolta differenziata.

Criterio

L'affidatario fornisce un servizio di supporto all'autocompostaggio degli scarti organici che comprende:

- a. La rilevazione delle utenze che praticano l'autocompostaggio (tramite compostiera fornita o meno dall'affidatario, cumulo, buca o altro sistema), la comunicazione dei nominativi all'ente competente ai fini della loro registrazione (ad es. anagrafe compostatori) e per la concessione delle riduzioni tariffarie previste.
- b. La realizzazione di seminari informativi/formativi con periodicità e durata indicati nella documentazione di gara rivolti agli utenti e tenuti da docenti qualificati.
- c. La redazione e la diffusione ai potenziali interessati di materiale informativo (ad es. brochure, sezione del sito web ecc.) riguardante l'autocompostaggio, le modalità di registrazione all'autocompostaggio, la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani
- d. La distribuzione di compostiere in comodato d'uso gratuito, o con altra modalità preferibilmente agevolata, alle utenze che ne facciano richiesta.
- e. La pubblicazione (anche su sito internet) e la divulgazione di una guida sulle corrette modalità per effettuare l'autocompostaggio fornendo indicazioni specifiche su come gestire le diverse tipologie di imballaggi conformi alla norma UNI EN 13432:2002 e di manufatti conformi alla norma UNI EN 14995:2007.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio tramite sopralluoghi, documentazione tecnica in cui l'affidatario dà evidenza della conformità del servizio ai requisiti richiesti nonché mediante le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.8 Compostaggio di comunità

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il criterio si applica nei territori in cui si intenda promuovere il compostaggio di comunità.

Tale sistema di gestione della frazione organica può essere applicato in particolare in contesti territoriali a bassa densità abitativa (es. zone rurali o montane) o in territori che non hanno facile accesso a impianti di trattamento del rifiuto organico (es. piccole isole).

I documenti di gara includono indicazioni circa le potenziali utenze interessate al compostaggio di comunità (ad es. mense, condomini, mercati coperti, scuole ecc.) e dettagli in merito al numero e alla durata di seminari informativi e al numero minimo di corsi obbligatori per i conduttori che la Stazione appaltante ritiene opportuno rendere disponibili.

I rifiuti avviati al compostaggio di comunità sono conteggiati nella quota di raccolta differenziata.

Criterio

L'affidatario fornisce un servizio di supporto al compostaggio di comunità degli scarti organici che comprende:

- a. La realizzazione di seminari informativi di numero e durata indicati nella documentazione di gara rivolti agli utenti, tenuti da docenti qualificati.
- b. L'organizzazione del corso obbligatorio, tenuto da docenti qualificati, di almeno 8 ore per i conduttori delle apparecchiature per il compostaggio di comunità, così come previsto dal decreto del Ministro n. 266 del 2016¹¹, secondo quanto indicato dalla documentazione di gara.

¹¹ Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 "Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo



- c. La redazione e la diffusione ai potenziali interessati di materiale informativo (ad es. brochure, sezione del sito web ecc.) riguardante il compostaggio di comunità, le modalità di registrazione al servizio, l'eventuale riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.
- d. La distribuzione di una guida sulle corrette modalità per effettuare il compostaggio di comunità con particolare riguardo alle metodologie più appropriate, al tipo di sacchetti eventualmente da utilizzare compatibili con il tipo di compostiera utilizzata e al corretto conferimento degli imballaggi conformi alla norma UNI EN 13432:2002 e dei manufatti conformi alla norma UNI EN 14995:2007.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, attraverso opportuna documentazione che descriva il servizio fornito e mediante le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.9 Sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani

Indicazioni per la Stazione appaltante

La documentazione di gara indica i presidi di cui al criterio "4.2.10 - Gestione dei centri di raccolta, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per lo scambio e il riuso".

La Stazione appaltante, fermo restando l'indicazione di cui al sottostante punto 1, può prevedere che l'affidatario fornisca i sacchetti per la raccolta di organico, plastica e carta, conformemente ai criteri di cui alla scheda 6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI; in ogni caso non è consentito l'uso di sacchetti per la raccolta del vetro. Gli oneri di distribuzione dei sacchetti, laddove prevista, sono sempre quantificati nella contabilità posta a carico del gestore del servizio. Resta la facoltà per la Stazione appaltante di acquistare direttamente i sacchetti rispettando i criteri di cui alla scheda 6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.

Criterio

1. Laddove tecnicamente possibile, sono privilegiati sistemi di raccolta dei rifiuti senza l'utilizzo di sacchetti usa e getta. In ogni caso il vetro è raccolto sempre senza l'utilizzo di sacchetti.
2. In ordine al principio di omogeneità tra contenitore e contenuto, il materiale dei sacchetti è lo stesso della frazione raccolta, al fine di ridurre l'inquinamento inter-filiera (sacchetti di carta riciclata per la carta, sacchetti di plastica riciclata per la plastica).
3. Tutti i sacchetti eventualmente distribuiti agli utenti sono conformi ai criteri contenuti nella scheda "6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI" del presente documento.
4. L'affidatario è tenuto a rendere disponibili, presso i presidi indicati nella documentazione di gara (ad es. centri di raccolta, centri per il riuso ecc.), i sacchetti di cui è prevista la fornitura.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni (quantità e tipologia dei sacchetti distribuiti) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.10 Gestione dei centri di raccolta, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per lo scambio e il riuso

Indicazioni per la stazione appaltante

La stazione appaltante indica, nei documenti di gara, i centri di raccolta autorizzati in via ordinaria ai sensi dell'articolo n. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 "Disciplina

180, comma 1-octies, del decreto legislativo n. 152 del 2006 così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221".



dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”, le aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo, i centri di preparazione per il riutilizzo e i centri per lo scambio e il riuso già esistenti fornendo informazioni circa l'effettivo stato delle aree e degli stabili e il loro livello di conformità con la normativa, ivi comprese tutte le autorizzazioni, i titoli abilitativi, i manuali e procedure operative per la gestione degli stessi, nonché verifica l'idoneità degli spazi e la capacità ricettiva dei centri di raccolta, anche ai fini del conferimento dei RAEE.

Nella documentazione di gara la stazione appaltante fornisce un primo elenco di enti, associazioni ecc. che svolgono attività di scambio e riuso con cui l'offerente potrà eventualmente rapportarsi per iniziative di prevenzione dei rifiuti.

Le stazioni appaltanti prevedono, su aree messe a disposizione dalle stesse, l'allestimento di: aree dedicate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo, che possono essere realizzate anche all'interno dei centri di raccolta ovvero, esclusivamente per i RAEE, nei centri di raccolta di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2014; la realizzazione di centri di preparazione per il riutilizzo; la realizzazione di centri per lo scambio e il riuso (di seguito centri per il riuso) ai sensi dell'articolo 181 comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in adiacenza o all'interno dei centri di raccolta, laddove gli spazi lo consentano, ovvero in altre aree sul territorio.

I centri di raccolta e i centri per il riuso sono dimensionati, per numero e capienza, al bacino di utenza servito e strutturalmente configurati in modo da consentire un corretto afflusso delle utenze e da garantire la sicurezza degli stessi (es: entrata e uscita separati, rampe per agevolare la viabilità interna e il conferimento dei rifiuti ecc.).

Al fine di prevenire il consumo di suolo, i nuovi centri di raccolta, i centri di preparazione per il riutilizzo e i centri del riuso sono preferibilmente posizionati in capannoni preesistenti e non utilizzati nella piena disponibilità della stazione appaltante.

Le attività di manutenzione ordinaria dei centri di raccolta, ivi comprese le aree eventualmente predisposte per il deposito preliminare alla raccolta di rifiuti idonei per la preparazione al riutilizzo, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per il riuso sono a carico dell'affidatario e devono essere specificatamente quantificate nella contabilità posta a carico dello stesso. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono realizzati in accordo con la stazione appaltante e gli oneri derivanti vengono quantificati a misura sulla scorta delle effettive attività realizzate.

La stazione appaltante inserisce nella documentazione di gara il “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti/centri di raccolta” in modo tale da poter regolamentare il conferimento dei rifiuti per qualità e quantità, ovvero per ogni tipologia merceologica di rifiuto ammessa all'interno del centro di raccolta devono essere specificate le quantità massime giornaliera e annua conferibili.

Criterio

1. L'affidatario prevede adeguate misure e dispositivi anti-intrusione e di sorveglianza nei centri di raccolta, nei centri di preparazione per il riutilizzo e nei centri per il riuso.
2. È a carico dell'affidatario la manutenzione ordinaria dei centri di raccolta, ivi comprese le aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per il riuso. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono realizzati in accordo con la stazione appaltante.
3. I centri di raccolta sono aperti al pubblico in orari che tengono conto del numero e della tipologia delle potenziali utenze. Tali orari comprendono almeno metà della giornata del sabato e prevedono, cumulativamente tra tutti i centri di raccolta così come definiti all'articolo 2 del decreto di adozione dei presenti CAM, un'apertura non inferiore a:
 - 12 ore settimanali per bacini di utenza inferiori e/o uguali a 5.000 abitanti;
 - 24 ore settimanali per bacini di utenza compresi fra 5.000 e 20.000 abitanti;
 - 30 ore settimanali per bacini di utenza compresi tra 20.000 e 100.000 abitanti;
 - 38 ore settimanali per bacini di utenza superiori a 100.000 abitanti.



Un'eventuale estensione degli orari di apertura cumulativi può essere prevista in relazione al loro dimensionamento e al modello di raccolta.

I centri del riuso prevedono un'apertura di almeno il 50% delle ore totali di apertura dei centri di raccolta, compresi quelli mobili, che interessano lo stesso bacino di utenza e qualora il soggetto gestore sia il medesimo.

4. Nei centri di raccolta sono previsti sistemi di identificazione del conferitore e la contabilizzazione complessiva della quantità (in peso, in volume ovvero numero e tipologia) di rifiuto conferito.
5. Presso i centri di raccolta sono messe a disposizione degli utenti: l'indicazione del numero verde e del sito web; l'elenco delle attività di formazione/sensibilizzazione programmate; l'elenco dei rifiuti ammessi e le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti (ad es. attraverso video e altri strumenti informatici, cartellonistica o materiale cartaceo); le informazioni per effettuare l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità nonché le informazioni sui centri per il riuso in esercizio.
6. Se non presenti appositi sportelli o distributori, presso i centri di raccolta, laddove gli spazi e le tecnologie lo consentano, è prevista anche la consegna agli utenti dei sacchetti per la raccolta differenziata, qualora la fornitura degli stessi sia prevista dal contratto, la consegna delle compostiere domestiche, il ritiro dei contenitori rotti in caso di raccolta porta a porta, nonché ogni altro servizio utile per una corretta raccolta dei rifiuti.
7. Laddove non abbia già provveduto la stazione appaltante, l'affidatario richiede i contenitori per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti (ad es. rifiuti di pile e accumulatori portatili, oli alimentari e RAEE) ai sistemi di gestione individuali o collettivi dei rifiuti, sulla base degli accordi quadro nazionali, da posizionare nei centri di raccolta e presso i centri del riuso.
8. Nei centri di raccolta è sempre consentito, ai fini del conferimento dei RAEE, l'accesso sia da parte dei nuclei domestici sia da utilizzatori diversi dai nuclei domestici esclusivamente per i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, così come definito dall'articolo 4 comma 1 lettera l) del decreto legislativo n. 49 del 2014, nonché l'accesso da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE per conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o in altri comuni previa convenzione o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio o in altri comuni previa convenzione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 49 del 2014. I conferimenti da parte di questi ultimi sono subordinati a specifica prenotazione.
9. Nei centri di raccolta è consentito il conferimento di tipologie di rifiuti urbani entro i limiti quantitativi indicati nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Oltre tale quota l'affidatario, in accordo con la Stazione appaltante, può autorizzare il conferimento in deroga dietro pagamento, da parte dell'utenza, di una specifica tariffa da concordare con la stazione appaltante stessa.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, tramite sopralluoghi e verifica di pertinente documentazione tecnica, ivi inclusa quella afferente a beni mobili o immobili utilizzati per l'esecuzione del servizio nonché mediante le informazioni (quantità di rifiuti conferiti) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.11 Piano di controllo della conformità dei conferimenti

Criterio

1. L'affidatario predispone e attua, per l'intera durata del contratto e per ciascun Comune oggetto del servizio, un piano di controllo della conformità dei conferimenti che prevede controlli a campione dei rifiuti conferiti dalle utenze per verificare l'effettiva compatibilità tra rifiuto conferito e contenitore al fine di supportare le utenze rispetto alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e rilevare eventuali criticità.



2. La distribuzione territoriale e temporale dei controlli è tale da garantirne la rappresentatività rispetto al numero complessivo di utenze, alla tipologia, alle quantità di rifiuti conferiti per ogni frazione, alle caratteristiche del territorio (centro storico, periferia, zone commerciali, zone industriali, zone turistiche, zone a bassa densità abitativa ecc.) e alla variabilità nel tempo del sistema di raccolta dei rifiuti.
3. Di ogni controllo deve essere, seduta stante, redatto apposito resoconto dal quale risultino la data della verifica, gli esiti del controllo ed eventuali informazioni volte all'identificazione delle utenze che conferiscono erroneamente il rifiuto. Tali informazioni sono utilizzate per segnalare alle utenze – in fase di raccolta – eventuali errori di conferimento dei rifiuti e sono comunicate all'ente territoriale di riferimento al fine di consentire eventuali successivi accertamenti.
4. Il piano di controllo prevede anche visite domiciliari, con funzioni di sostegno alla polizia municipale o agli ispettori ambientali, al fine di supportare e controllare le utenze registrate all'autocompostaggio. L'attività di supporto e controllo, che può essere supportata anche da strumenti informatici, deve essere sempre concordata con il Comune.
5. Nell'ambito del piano di controllo, l'affidatario predispone e attua una procedura per rilevare e comunicare al Comune di riferimento i fenomeni di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti al fine di consentire interventi di rimozione e ripristino dei luoghi da parte delle autorità competenti. Nell'ambito di tale procedura è previsto il controllo visivo dei rifiuti urbani abbandonati al fine di assumere informazioni volte all'identificazione dei trasgressori da parte dell'ente territoriale di riferimento e di consentire successivi accertamenti nonché l'irrogazione delle eventuali sanzioni. Tali controlli potranno essere cartografati anche mediante l'utilizzo di piattaforme GIS open source.

Verifica

Entro 60 giorni dall'avvio del servizio, l'affidatario trasmette alla stazione appaltante le procedure di cui al presente criterio e redige, in accordo con la stessa, un piano di dettaglio di controllo della qualità dei conferimenti.

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.12 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di raccolta e trasporto messi a disposizione dalla Stazione appaltante

Indicazioni per la Stazione appaltante

La Stazione appaltante nella documentazione di gara fornisce una dettagliata anagrafica delle dotazioni, esistenti e in uso, dei mezzi d'opera adibiti e funzionali allo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto (autoveicoli, compattatori, attrezzature per la raccolta domiciliare ecc.), nonché delle principali attrezzature strumentali all'erogazione del servizio con indicazione minima di:

- Numero e tipologia di mezzi d'opera distinti per diversa categoria
- Numero e tipologia di attrezzature distinti per diversa categoria
- Anno di acquisto e periodo d'uso già maturato
- Per i mezzi d'opera specificazione dell'anno di immatricolazione e di iscrizione nel libro cespiti
- Per i mezzi d'opera specificazione della tipologia di alimentazione
- Per le attrezzature specificazione dell'anno di iscrizione del bene nel libro cespiti
- Anno di acquisto e periodo d'uso già maturato
- Criteri di ammortamento utilizzati nella vita utile trascorsa e vita utile residua
- Eventuali criteri previsionali di manutenzione ordinaria periodica e di manutenzione straordinaria.

Il parco automezzi fornito è in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di emissioni gassose in atmosfera e rumorose.

Criterio



1. L'affidatario si è dotato di idonee procedure per il controllo periodico della flotta veicoli e delle attrezzature, commisurato alle caratteristiche dei mezzi, alle modalità di uso e all'intensità di utilizzazione, in conformità alla norma UNI/TS 11586:2015. Il controllo comprende la verifica dello stato di usura e della pressione degli pneumatici, il registro dei controlli riporta anche gli interventi di manutenzione e di lavaggio.
2. Gli automezzi e le attrezzature vengono correttamente mantenuti e revisionati in conformità alla normativa di settore, alla legislazione vigente e alle indicazioni del costruttore al fine di garantire le ottimali condizioni operative, di sicurezza e ambientali¹². Tutte le attività manutentive, ordinarie e straordinarie, vengono debitamente registrate. Gli oneri economici delle attività manutentive vengono espressamente quantificati dalla stazione appaltante nella determinazione degli oneri posti a carico dell'affidatario.
3. I prodotti detergenti utilizzati sono certificati Ecolabel UE, o altre certificazioni equivalenti, o sono conformi al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*".
4. Gli oli lubrificanti utilizzati sono conformi al decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno 2021 "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada*".
5. Qualora i mezzi siano equipaggiati con oli lubrificanti minerali, rigenerati e non, l'affidatario dispone di un servizio di pronto intervento al fine di assicurare azioni tempestive in caso di perdite accidentali d'olio.
6. Gli automezzi e le attrezzature adibiti al servizio sono immediatamente riconoscibili visivamente (logo, colore, link) e possono riportare messaggi di sensibilizzazione di pubblica utilità (es. raccolta differenziata, decoro urbano ecc.).

Verifica

Entro 60 giorni dall'avvio del servizio l'affidatario trasmette alla stazione appaltante le procedure di cui al presente criterio.

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, tramite sopralluoghi e verifica della pertinente documentazione tecnica, ivi inclusa quella afferente a beni mobili o immobili utilizzati per l'esecuzione del servizio, nonché mediante le informazioni (sintesi delle manutenzioni effettuate) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

Relativamente ai prodotti detergenti e agli oli lubrificanti l'affidatario si rende disponibile a mostrare i prodotti stoccati in magazzino e a inviare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 nel caso di utilizzo di detergenti conformi ai CAM.

4.2.13 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di raccolta e trasporto forniti dall'affidatario

Criterio

1. Il parco automezzi è in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di emissioni gassose in atmosfera e rumorose.
2. In caso di nuova acquisizione di veicoli, gli stessi sono conformi ai criteri contenuti nella scheda "7 - FORNITURA, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI VEICOLI, MACCHINE MOBILI NON STRADALI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI E PER LO SPAZZAMENTO STRADALE" del presente documento e concorrono al miglioramento:
 - a. delle caratteristiche della flotta (composizione, tecnologie e alimentazione) in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici.

¹² In caso di affidamento dei servizi di manutenzione la Stazione appaltante può fare riferimento alla norma UNI 11573:2015 *Linee guida per la redazione di capitolati standard e per l'affidamento di servizi di manutenzione di veicoli ed attrezzature per l'igiene ambientale*.



- b. delle condizioni di confort e maneggevolezza da offrire agli addetti nelle operazioni di guida ed erogazione dei servizi oggetto della gara.
3. In caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, i mezzi e le attrezzature sono sostituiti da apposite riserve che l'affidatario avrà cura di garantire in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi. Gli oneri economici delle riserve vengono espressamente quantificati dalla stazione appaltante nella determinazione degli oneri posti a carico dell'affidatario.
 4. L'affidatario si è dotato di idonee procedure per il controllo periodico della flotta veicoli e delle attrezzature, commisurato alle caratteristiche dei mezzi, alle modalità di uso e all'intensità di utilizzazione, in conformità alla norma UNI/TS 11586:2015. Il controllo comprende la verifica dello stato di usura e della pressione degli pneumatici e il registro dei controlli riporta anche gli interventi di manutenzione e di lavaggio.
 5. Gli automezzi e le attrezzature vengono correttamente mantenuti e revisionati in conformità alla normativa, alla legislazione vigente¹³ e alle indicazioni del costruttore al fine di garantire le ottimali condizioni operative, di sicurezza e ambientali. Tutte le attività manutentive, ordinarie e straordinarie, vengono debitamente registrate. Gli oneri economici delle attività manutentive vengono espressamente quantificati dalla stazione appaltante nella determinazione degli oneri posti a carico dell'affidatario.
 6. I prodotti detergenti utilizzati sono certificati Ecolabel UE, o altre certificazioni equivalenti, o sono conformi al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*".
 7. Gli oli lubrificanti utilizzati sono conformi al decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno 2021 "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada*".
 8. Qualora i mezzi siano equipaggiati con oli lubrificanti minerali, rigenerati e non, l'affidatario dispone di un servizio di pronto intervento al fine di assicurare azioni tempestive in caso di perdite accidentali d'olio.
 9. Gli automezzi e le attrezzature adibiti al servizio sono immediatamente riconoscibili visivamente (logo, colore, link) e possono riportare messaggi di sensibilizzazione di pubblica utilità (es. raccolta differenziata, decoro urbano ecc.).

Verifica

Entro 60 giorni dall'avvio del servizio, l'affidatario trasmette le carte di circolazione e le schede tecniche del costruttore dei mezzi utilizzate alla stazione appaltante che ne verifica l'adeguatezza rispetto a quanto offerto e trasmette altresì le procedure di cui al presente criterio.

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, tramite sopralluoghi e verifica di pertinente documentazione tecnica, ivi inclusa quella afferente beni mobili o immobili utilizzati per l'esecuzione del servizio, nonché mediante le informazioni (sintesi delle manutenzioni effettuate) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

Relativamente ai prodotti detergenti e gli oli lubrificanti l'affidatario si rende disponibile a mostrare i prodotti stoccati in magazzino e a inviare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 nel caso di utilizzo di detergenti conformi ai CAM.

4.2.14 Gestione e manutenzione dei contenitori per la raccolta di rifiuti (esclusi cestini stradali)

Indicazioni per la Stazione appaltante

¹³ In caso di affidamento dei servizi di manutenzione la Stazione appaltante può fare riferimento alla norma UNI 11573 Linee guida per la redazione di capitolati standard e per l'affidamento di servizi di manutenzione di veicoli ed attrezzature per l'igiene ambientale.



La Stazione appaltante valuta le effettive esigenze connesse ai contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, comprese eventualmente le compostiere domestiche, in termini di necessità di nuovi contenitori, di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ricondizionamento, recupero, smaltimento dei contenitori in uso.

La documentazione di gara descrive il parco contenitori esistente, compresi i contenitori di piccole e medie dimensioni assegnati in uso alle utenze singole e aggregate, i contenitori eventualmente utilizzati per la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, includendo informazioni circa le tipologie di contenitori presenti, il relativo numero, la capacità volumetrica, il materiale (anche relativamente al fatto se siano realizzati con materiale riciclato) e, laddove possibile, lo stato di conservazione.

Sono inoltre indicati il numero e la tipologia di contenitori da consegnare alle utenze e, in caso di raccolta porta a porta la stazione appaltante indica il numero di utenze, anche aggregate (es. condomini), che necessitano di nuovi contenitori.

La documentazione di gara prevede e quantifica le risorse necessarie e gli oneri economici posti a carico dell'affidatario per le dotazioni di riserva e per le attività di manutenzione.

Critério

1. Per tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti, compresi i contenitori stradali:
 - a. L'affidatario è tenuto a rendere disponibile una adeguata dotazione di riserva di contenitori e di compostiere.
 - b. In caso di acquisizione di nuovi contenitori per la raccolta dei rifiuti, questi sono conformi ai criteri contenuti nella scheda "6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI" del presente documento.
 - c. I contenitori e le compostiere non più idonei al servizio sono rimossi/ritirati e gestiti al fine di assicurarne, in ordine di priorità, la manutenzione straordinaria e il loro nuovo impiego operativo per la stessa funzione, il recupero dei ricambi riutilizzabili e il riciclo.
 - d. I contenitori e le compostiere rimossi sono sostituiti con contenitori e compostiere nuovi ovvero con contenitori e compostiere ricondizionati purché rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste nella documentazione di gara e perfettamente funzionanti.
 - e. Prima del riposizionamento/riconsegna dei contenitori e compostiere ricondizionati sul territorio è effettuato un lavaggio accurato interno ed esterno.
2. Per tutti i contenitori, esclusi quelli consegnati alle singole utenze per la raccolta porta a porta, l'affidatario adegua il parco contenitori nella disponibilità della Stazione appaltante al criterio "6.1.2 - Elementi di identificazione dei contenitori stradali e domiciliari" della scheda "6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI" del presente documento, anche tramite l'applicazione di elementi adesivi, entro:
 - 3 mesi dalla stipulazione del contratto per bacini di utenza inferiori a 50.000 abitanti
 - 6 mesi dalla stipulazione del contratto per bacini di utenza compresi tra 50.000 e 250.000 abitanti
 - 9 mesi dalla stipulazione del contratto per bacini di utenza superiori a 250.000 abitanti
3. Per i contenitori di qualsiasi tipologia per la raccolta del rifiuto urbano residuo: l'affidatario adegua il parco contenitori nella disponibilità della Stazione appaltante al punto 2 del criterio "6.1.1 - Caratteristiche tecniche dei contenitori stradali e domiciliari" della scheda "6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI" del presente documento entro:
 - 9 mesi dalla stipulazione del contratto per bacini di utenza inferiori a 50.000 abitanti
 - 18 mesi dalla stipulazione del contratto per bacini di utenza compresi tra 50.000 e 250.000 abitanti
 - 24 mesi dalla stipulazione del contratto per bacini di utenza superiori 250.000 abitanti
4. Per i contenitori stradali:
 - a. I contenitori sono sempre funzionanti e puliti. La pulizia viene effettuata secondo necessità con una frequenza dipendente dal tipo di contenitore e dalla frazione alla quale è destinato.



- b. Il servizio di manutenzione ordinaria e le piccole manutenzioni sono organizzati in modo tale da garantire, laddove possibile, il maggior numero di interventi direttamente su strada, nel luogo di posizionamento dei contenitori.
- c. Per la pulizia dei contenitori vengono utilizzati prodotti enzimatici. Gli eventuali prodotti detergenti utilizzati sono certificati Ecolabel UE, o altre certificazioni equivalenti, o devono essere conformi al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".
- d. Gli eventuali adesivi utilizzati sono adeguatamente mantenuti e revisionati.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, tramite sopralluoghi nonché mediante le informazioni (interventi di manutenzione e sostituzione eseguiti) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

Relativamente ai prodotti detergenti l'affidatario si rende disponibile a mostrare i prodotti stoccati in magazzino e a inviare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 nel caso di utilizzo di detergenti conformi ai CAM.

4.2.15 Informazione e sensibilizzazione degli utenti e nelle scuole

Indicazioni per la Stazione appaltante

Da applicare qualora non siano già previste campagne di sensibilizzazione di utenti, scuole e università, sufficientemente capillari e regolari, da parte della stazione appaltante o da altro ente/organizzazione preposto. La documentazione di gara indica i destinatari delle campagne di sensibilizzazione.

Criterio

1. In materia di informazione e sensibilizzazione degli utenti, oltre a quanto disciplinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, l'affidatario attua, in sinergia con eventuali campagne realizzate a livello nazionale o dalla stessa stazione appaltante, campagne di sensibilizzazione e di informazione sul tema della minimizzazione degli impatti ambientali dei rifiuti avvalendosi anche del supporto dei sistemi di gestione individuali e collettivi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.
2. Le azioni di informazione e sensibilizzazione sono dettagliate in un Piano di comunicazione, da aggiornare annualmente per tutta la durata del contratto, e sono coerenti con il contesto socio-territoriale di riferimento e funzionali al raggiungimento dei target progettuali. In particolare nel piano di comunicazione annuale sono dettagliati puntualmente i quantitativi minimi previsti (es. n[^] manifesti, n[^] visite scuole, n[^] incontri pubblici, n[^] opuscoli, n[^] spot, ecc.) e sono rapportati al n[^] di utenze da coinvolgere
3. Le campagne informative e di sensibilizzazione sono rivolte a:
 - a. Utenze con particolare focus alla prevenzione della produzione dei rifiuti;
 - b. Studenti delle scuole e delle università indicate nei documenti di gara per favorire le raccolte differenziate e le attività di compostaggio a scuola, nonché promuovere, nell'ambito dei "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento", attività di riuso delle AEE usate in particolare con gli istituti tecnici e professionali.
4. Le campagne informative e di sensibilizzazione forniscono informazioni in merito a: prevenzione della produzione di rifiuti (con particolare attenzione allo spreco alimentare), destino delle frazioni differenziate e del RUR, per evidenziare l'utilità della raccolta differenziata, corrette modalità di conferimento dei rifiuti e suggerimenti su come aumentare la qualità della raccolta; corrette modalità di conferimento di particolari tipologie di rifiuti, quali almeno i rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni, pile e accumulatori portatili, farmaci scaduti, oli vegetali, oli minerali, abiti e tessuti, consumabili da stampa esausti, nonché ingombranti e RAEE; autocompostaggio e compostaggio di comunità; corretto uso dei sacchetti (ad es. uso di cartoni o



- sacchetti di carta per il conferimento della carta, evitare il conferimento della plastica in sacchetti in plastica compostabile, evitare il conferimento del vetro utilizzando sacchetti ecc.); eventuali sanzioni erogabili a fronte di comportamenti non regolamentari.
5. Le campagne informative e di sensibilizzazione sono effettuate da personale qualificato e si sviluppano lungo l'intera durata contrattuale, anche attraverso la ripetizione di singoli eventi specificamente progettati, e comprendono anche:
 - a. L'organizzazione di almeno una giornata ecologica all'anno caratterizzata da attività di sensibilizzazione sulla prevenzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata nonché sul problema dell'abbandono dei rifiuti e del *littering*.
 - b. L'organizzazione di almeno un'iniziativa o un'attività comunicativa tematica nell'ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti;
 - c. Per i bacini di utenza sopra i 15.000 abitanti, almeno due giornate all'anno di visita ai centri di raccolta e/o agli impianti di trattamento (*open day*).
 - d. L'organizzazione di almeno un evento all'anno di sensibilizzazione circa le attività di compostaggio finalizzate alla valorizzazione della materia organica per la produzione di fertilizzante.
 6. Il personale adibito alle attività di comunicazione possiede una comprovata formazione ed esperienza nel campo della comunicazione;
 7. Il materiale eventualmente prodotto, cartaceo ed elettronico, è conforme ai requisiti previsti per gli ipovedenti, è realizzato in italiano e in altre lingue in relazione alla composizione linguistica della comunità di riferimento nonché in inglese nelle zone a forte attrazione turistica.
 8. La documentazione cartacea realizzata è prodotta su carta certificata Ecolabel UE, o altre etichette equivalenti, o su carta conforme ai criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica.
 9. Le attività di informazione e sensibilizzazione sono effettuate nel corso dell'intera durata contrattuale e sono intraprese entro sei mesi dall'avvio del contratto.

Verifica

L'affidatario presenta entro 60 giorni dall'aggiudicazione il Piano di comunicazione per il primo anno di attività, i successivi piani sono presentati a distanza di 1 anno dalla prima scadenza.

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni (sintesi delle iniziative e delle campagne effettuate) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

Per quanto riguarda la carta l'affidatario presenta il certificato Ecolabel UE o altra certificazione equivalente ovvero quanto previsto dai CAM Carta per copia e carta grafica.


4.2.16 Sistema informativo di monitoraggio

Indicazioni per la Stazione appaltante

La stazione appaltante effettua, preliminarmente alla redazione della documentazione di gara, una ricognizione rispetto a eventuali sistemi informativi di monitoraggio già in uso e alle eventuali banche dati che la stessa, o il gestore del servizio, è tenuto a compilare. Tale ricognizione è necessaria al fine di evitare di creare un sistema informativo parallelo a eventuali sistemi già presenti e utilizzati (ad es. "Sezione nazionale del catasto dei rifiuti"¹⁴, banca dati ANCI-CONAI, banche dati delle Autorità d'ambito, banche dati dei sistemi di gestione individuali o collettivi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, sistema ORSo, banche dati regionali ecc.).

Qualora sia già presente un sistema per la raccolta dei dati, anche a livello regionale, la stazione appaltante prevede che l'affidatario integri o adegui il sistema informativo di monitoraggio in uso solo con i punti del presente criterio non già trattati dallo stesso.

¹⁴ art. 189 del D. lgs. 152/2006



Qualora non sia presente un sistema per la raccolta dei dati, il presente criterio è inserito nella sua interezza nella documentazione di gara.

In entrambi i casi è opportuno che la stazione appaltante preveda un tempo massimo dall'avvio del servizio, sulla base della sua complessità generale, entro cui l'affidatario dovrà realizzare ovvero adeguare il sistema informativo di monitoraggio.

Nell'ipotesi che il sistema informativo venga realizzato per la prima volta, la stazione appaltante valuta la congruità del periodo di affidamento con l'ammortamento dell'investimento, ovvero la valorizzazione dello strumento al di fuori dell'offerta riferita al servizio.

Criterio

1. L'affidatario realizza, ovvero adegua, il sistema informativo di monitoraggio per l'acquisizione e l'aggiornamento regolare dei dati e delle informazioni indicati ai seguenti punti A) e B) in formato open data, affinché siano disponibili in un formato aperto e standardizzato che ne consenta alla stazione appaltante la libera consultazione, utilizzo e redistribuzione.

A. Dati e informazioni sul servizio:

- a. UtENZE che praticano l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità;
- b. Modalità di raccolta dei rifiuti per ambito territoriale;
- c. Database/catasto contenitori (numero e tipologia), dettaglio per tipologia di dispositivo di identificazione (ad esempio etichetta, codice a barre, codice TAG RFID) e numero di interventi eseguiti (manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione);
- d. Quantità e tipologia di sacchetti distribuiti per la raccolta dei rifiuti;
- e. Attività della flotta:
 - Numero, tipo e caratteristiche dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per modalità di raccolta;
 - Manutenzioni effettuate sui mezzi;
 - Rilevazione dei dati in merito ai percorsi effettuati (se attuato il sistema di tracciamento dei veicoli di cui al criterio premiante "4.3.17 - Sistema di rilevamento satellitare per i veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti");
- f. Centri di raccolta e centri per il riuso:
 - Numero di accessi totali mensili e quantità e tipologia di rifiuti conferiti, limitatamente ai rifiuti urbani;
 - Quantità totale e tipologia dei beni conferiti nei centri del riuso gestiti o in convenzione;
 - Misure e dispositivi anti-intrusione e di sorveglianza adottati;
 - Accessi illegali registrati ai centri di raccolta e ai centri di riuso.
- g. Qualità del servizio:
 - Descrizione sintetica delle iniziative di informazione e delle campagne di sensibilizzazione effettuate in coerenza con il Piano di comunicazione.
 - Eventuali altri dati sulla qualità del servizio richiesti da ARERA.

B. Dati sulla raccolta differenziata e sul recupero di materia

- a. Quantità raccolte (peso o volume), dettagliate per tipologia di utenza (per le frazioni misurate in modo puntuale), per frazione (RUR e frazioni differenziate) e per modalità di raccolta, inclusi i rifiuti ingombranti raccolti con il ritiro domiciliare di cui al criterio "4.2.2 - Articolazione del servizio di raccolta", i rifiuti raccolti durante eventi occasionali e temporanei (dettagliati per frazione), i rifiuti raccolti nei mercati rionali (dettagliati per frazione), i rifiuti galleggianti e spiaggiati;
- b. Percentuale di raccolta differenziata conseguita, determinata come indicato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016 e dalle indicazioni regionali di dettaglio;
- c. Quantità e tipologia di rifiuti abbandonati (peso o volume) e relativo costo di raccolta e smaltimento a consuntivo annuale;



- d. Stima della quantità di rifiuti gestiti dall'autocompostaggio e dal compostaggio di comunità determinata sulla base di quanto stabilito dalla decisione (UE) 2019/1004 e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia;
 - e. Quantità di rifiuti, per ogni frazione, avviata a impianto di destinazione¹⁵ (selezione, riciclaggio, recupero, e stoccaggio nonché impianti di smaltimento finale come discariche e inceneritori) e l'indicazione della eventuale presenza di convenzioni con uno o più sistemi di gestione, individuali o collettivi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti con indicazione del soggetto destinatario dei corrispettivi (stazione appaltante, affidatario);
 - f. Qualità della raccolta differenziata (% materiali conformi e % frazione estranea) per ogni frazione merceologica con indicazione, laddove possibile, della valorizzazione economica del flusso (€/t) al netto dei costi di gestione della frazione estranea;
2. Il sistema informativo è progettato in accordo con la stazione appaltante con cui sono concordate puntualmente almeno le seguenti caratteristiche: tracciati record; flusso informativo; modalità di controllo di qualità dei dati raccolti; modalità di cessione dei dati a conclusione del contratto; interfaccia e interoperabilità con altri sistemi informativi.
 3. Il sistema informativo consente al Direttore dell'esecuzione l'accesso da remoto per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati e lo scarico dei dati, nei vari formati per le varie applicazioni (office, GIS ecc.).
 4. Il sistema informativo è soggetto a standard di sicurezza certificati e viene mantenuto in funzione per tutta la durata del contratto.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.17 Rapporto annuale

Criterio

1. I dati del sistema di monitoraggio sono sintetizzati in un Rapporto, da fornire alla stazione appaltante con cadenza almeno annuale entro 60 giorni dalla scadenza di presentazione del MUD, che:
 - a. Descriva le caratteristiche principali del servizio (paragrafo "A. Dati e informazioni sul servizio" del criterio precedente);
 - b. Evidenzi l'andamento temporale dei dati sulla raccolta differenziata e sui flussi dei materiali conferiti ai diversi impianti di trattamento, recupero e smaltimento distinti per tipologia (paragrafo "B. Dati sulla raccolta differenziata" del criterio precedente), acquisendo, laddove necessario, i dati relativi a periodi precedenti la stipulazione del contratto (eventualmente forniti dalla stazione appaltante). Tale obbligo vige anche nel caso in cui particolari flussi di rifiuti vengano conferiti dal gestore in impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento localizzati al di fuori dell'Ambito Territoriale Ottimale;
 - c. Evidenzi le dismissioni e le nuove acquisizioni di mezzi e attrezzature (parco contenitori, parco mezzi, ecc.), sia a consuntivo sia previsionali;

¹⁵ Legge 24 marzo 2012, n. 27 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture", articolo 25 "Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali", comma 6 "I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessaria per definire i bandi."



- d. Descriva i risultati conseguiti tramite le attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui ai criteri premianti, “4.3.9 - Sistemi di micro-raccolta”, “4.3.12 - Accordi con la Grande Distribuzione Organizzata e commercio al dettaglio”, “4.3.13 - Accordi con gli operatori turistici”, qualora applicati, comprensiva di una valutazione costi-benefici;
 - e. Descriva gli interventi formativi effettuati sul personale (criterio “4.2.18 - Formazione del personale);
 - f. Descriva le campagne di sensibilizzazione e le iniziative di informazione realizzate (criteri “4.2.15 - Informazione e sensibilizzazione degli utenti e nelle scuole”, “4.2.7 - Autocompostaggio”, “4.2.8 - Compostaggio di comunità”) e presenti copia anche elettronica dell’eventuale materiale divulgativo prodotto;
 - g. Riporti le risultanze dei controlli di cui ai criteri “4.2.1 - Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia” e “4.2.11 - Piano di controllo della conformità dei conferimenti”;
 - h. Evidenzi le principali criticità riscontrate (ad es. reclami, fenomeni di conferimenti non corretti, atti di vandalismo sulle dotazioni e le attrezzature, stagionalità, utenze temporanee, preponderanza utenze commerciali ed esercenti, accessi illegali al centro di raccolta) e le proposte di miglioramento (ad es. informazione specifica, campagne di sensibilizzazione, distribuzione di contenitori, distribuzione di sacchetti ecc.);
 - i. Riporti le attestazioni acquisite dai sistemi di gestione, individuali o collettivi, per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti circa i quantitativi di materiale recuperato unitamente alle giustificazioni del mancato recupero, qualora la stazione appaltante abbia delegato all’appaltatore la stipula delle convenzioni/contratti per il riciclaggio e recupero dei rifiuti;
 - j. Comprenda un sintetico bilancio economico del servizio che riporti, in modo aggregato, almeno i costi per la raccolta, il trasporto e il trattamento (costi di personale e mezzi), per la comunicazione e gestione generale, nonché le somme pagate o incassate per il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti (selezione, recupero e smaltimento), i corrispettivi riconosciuti dai sistemi di gestione, individuali o collettivi, per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti (totale e per unità di peso).
 - k. Fornisca elementi utili alla definizione, da parte della stazione appaltante stessa o di organismo altrimenti competente, di azioni per incrementare la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti quali ad esempio:
 - i. Elenco delle tipologie di rifiuto maggiormente rilevati nel RUR.
 - ii. Stime sullo spreco alimentare desunte da studi e ricerche condotte anche in ambiti territoriali diversi ovvero rilevati da organismi e associazioni del territorio, se disponibili.
 - iii. Aree finalizzate alle attività di riuso dei beni e modalità di promozione del riutilizzo di beni usati.
 - iv. Particolari categorie di utenze, anche stagionali.
 - v. Ogni altra informazione utile al miglioramento del Servizio.
2. Il Rapporto annuale viene messo a disposizione per la consultazione degli utenti e pubblicato sul sito internet della stazione appaltante.

Verifica

Presentazione del Rapporto annuale entro febbraio dell’anno successivo.

4.2.18 Formazione del personale

Criterio

1. L’affidatario si avvale di personale formato su argomenti generali attinenti al servizio e, a seconda delle mansioni svolte, su argomenti specifici.
 - a. La formazione per tutto il personale dovrà riguardare almeno:
 - Presentazione dell’azienda e caratteristiche del modello aziendale e dei servizi erogati.
 - Sostenibilità e riduzione dei consumi. La consapevolezza dello svolgimento di un servizio di pubblica utilità.
 - Cenni sulla normativa in materia ambientale.



- Elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente.
 - La comunicazione e la motivazione nei luoghi di lavoro.
 - Organizzazione e gestione del lavoro: programmazione, modulistica e documentazione, procedure, regolamenti, modalità di conservazione dei documenti, metodi di acquisizione e gestione dati.
 - b. In aggiunta a quanto previsto al punto a) per il personale specificatamente addetto alla raccolta:
 - Organizzazione tecnica del lavoro e modalità di utilizzo dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi impiegati per il servizio;
 - Modalità di guida rispettose dell'ambiente e in grado di aumentare l'efficienza del consumo di carburante;
 - Conoscenza delle corrette modalità di effettuazione della raccolta differenziata da parte delle utenze per ciascuna frazione, per poter rilevare non conformità, e loro relativa destinazione.
 - c. In aggiunta a quanto previsto al punto a), per il personale che si occupa di assistenza ai cittadini:
 - Front-office nel rapporto con il cittadino/utente: informazione e assistenza.
 - Indicazioni teoriche e pratiche sulla comunicazione interpersonale e dei comportamenti relazionali (conflittuali e non), dinamiche ricorrenti nel rapporto operatore - utente, gestione del conflitto.
2. Il personale che svolge il servizio per tutto il periodo di esecuzione del contratto viene aggiornato in merito agli argomenti di cui al criterio precedente almeno con cadenza biennale tramite corsi aventi una durata minima di 4 ore.
 3. Nell'ambito del Rapporto richiesto al criterio "4.2.17 - Rapporto annuale" della presente scheda, l'affidatario presenta una relazione descrittiva della formazione effettuata che, per ogni figura professionale impiegata nell'erogazione dei servizi, deve contenere almeno: argomento; ore di formazione somministrate; docenti e sintetico profilo curriculare; modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti; prove e test di verifica effettuati e risultati conseguiti.
 4. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale, viene presentata analogha documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio e analoghe evidenze debbono essere fornite per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale.
 5. L'affidatario può verificare le esigenze e i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione, al fine di adeguare i propri interventi formativi (*Criterio da inserire qualora l'affidamento comprenda la clausola sociale di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato*).

Verifica

Entro 60 giorni dalla stipulazione del contratto, l'affidatario presenta il programma di formazione del personale eseguito, ovvero da eseguire entro i primi sei mesi di decorrenza contrattuale.

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.19 Clausola sociale

Indicazioni per la Stazione appaltante

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Nei documenti di gara è indicato l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi alle dirette dipendenze del gestore "uscente", ivi compresa la percentuale di utilizzo, livelli, mansioni, patenti ecc.

Criterio



1. Ai fini della tutela del personale impiegato dal gestore uscente, l'affidatario applica le clausole sociali di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e alle Linee guida ANAC n.13¹⁶.
2. Per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana, il personale è inquadrato con contratti che rispettano integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore¹⁷ e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei contratti citati. È inoltre integralmente rispettato quanto previsto dai contratti nazionali per il lavoro notturno, straordinario, festivo, domenicale e per tutte le indennità o elementi retributivi connessi a particolari modalità della prestazione.
3. Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'affidatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
4. Nel caso di nuove assunzioni, viene impiegato per una percentuale minima concordata con la stazione appaltante, personale dipendente facente parte delle categorie di lavoratori svantaggiati (Categorie di lavoratori individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017, "Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81") che abbiano superato positivamente le prove selettive e soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - Non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - Non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - Aver superato i 50 anni di età;
 - Essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - Essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - Appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile;
 - Personale della popolazione carceraria seguendo quanto disposto in tema dal decreto-legge 1 luglio 2013 n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena".
 - Personale proveniente da centri di accoglienza per richiedenti asilo.

Tale personale dovrà essere adeguatamente formato dall'aggiudicatario (vedi criterio 4.2.18 formazione del personale).


Verifica

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La stazione appaltante richiederà per uno o più addetti al servizio, scelti a campione, la presa in visione dei contratti individuali.

¹⁶ Linee guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019

¹⁷ Utilitalia - CCNL dei servizi ambientali del 10/07/2016, FISE Assoambiente - CCNL dei servizi ambientali del 6/12/2016.



4.3 CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo.

4.3.1 *Sistemi di identificazione del conferitore e misurazione del rifiuto conferito per la frazione plastica*

Indicazioni per la stazione appaltante

Il criterio si introduce in caso di applicazione della tariffa puntuale

Criterio

Punteggio premiante è assegnato all'offerente che prevede sistemi di identificazione del conferitore e la misurazione del rifiuto conferito anche per la frazione plastica, oltre che per il rifiuto urbano residuo come già previsto nel criterio "4.2.2 - Articolazione del servizio di raccolta e frazioni merceologiche" punto 1. Il criterio si applica per qualsiasi modalità del sistema di raccolta.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. tipo di contenitori impiegati, metodologie di misurazione, stima dei risultati ecc.), una valutazione dei costi e dei benefici previsti. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.2 *Raccolta monomateriale del vetro*

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il criterio si applica solo se l'impianto di conferimento non viene indicato dalla stazione appaltante.

Criterio

Punteggio premiante è assegnato all'offerente che propone circuiti dedicati di raccolta del vetro monomateriale.

Laddove sono presenti realtà impiantistiche che ne rendono possibile la fattibilità, un ulteriore punteggio è assegnato qualora il sistema proposto preveda la raccolta dedicata del vetro incolore separato dal vetro colorato e il suo conferimento a un impianto che tratta il vetro su linee separate.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti ecc.), una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio e un preaccordo con gli impianti di destino del vetro. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.3 *Raccolta Prodotti Assorbenti per la Persona (PAP)*

Criterio

Punteggio premiante è attribuito all'offerente che garantisce un servizio di raccolta dedicata ai prodotti assorbenti alla persona (PAP), come raccolta stradale o come porta a porta, e loro successivo conferimento agli impianti dedicati al loro recupero.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti ecc.), una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio e un preaccordo con gli impianti di destino. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.4 *Promozione e sostegno dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità*

Criterio

Un punteggio premiante è assegnato all'offerente che assicura una proposta di gestione della frazione organica ove viene data priorità all'autocompostaggio e al compostaggio di comunità attraverso servizi di assistenza e supporto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di condivisione delle attrezzature per la biotriturazione del verde e per la vagliatura meccanica del compost; distribuzione di materiale vegetale triturato, non proveniente da rifiuti urbani, come strutturante;



analisi del compost; fornitura di bioattivatori; fornitura di compostiere domestiche; fornitura di materiali/attrezzature utili al compostaggio.

Un ulteriore punteggio premiante è attribuito all'offerente che costituisce una forma associativa di diritto privato alla quale le utenze interessate si possano associare per le finalità del compostaggio di comunità.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.5 Realizzazione di sistemi di compostaggio locale

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il presente criterio può essere applicato nei comuni che, in coerenza con la pianificazione territoriale di settore, vogliono dotarsi di un sistema di compostaggio locale.

Criterio

Un punteggio premiante è assegnato all'offerente che si impegna a realizzare e avviare un impianto di compostaggio locale così come disciplinato dall'articolo 214 comma 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e a fornire l'apposita attrezzatura durevole e di consumo alle utenze coinvolte.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.6 Accesso ai centri di raccolta

Criterio

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che propone l'estensione dell'orario di apertura al pubblico dei centri di raccolta rispetto all'orario minimo previsto dal criterio "4.2.10 - Gestione dei centri di raccolta, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per lo scambio e il riuso" delle clausole contrattuali. La valutazione e l'assegnazione del punteggio tiene conto, in maniera differenziata, anche dell'estensione proposta in orario festivo.


Verifica

L'offerente descrive l'estensione oraria proposta e fornisce una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.7 Centri per lo scambio e il riuso e la preparazione al riutilizzo

Criterio

1. Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che si impegna a realizzare centri per lo scambio e il riuso, ai sensi dell'articolo 181 comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, costituiti da spazi messi a disposizione della stazione appaltante idonei alla raccolta, ed eventualmente all'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente adatti al riutilizzo, nonché a realizzare aree per il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 181 comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 7 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 49 del 2014 e Centri di preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il punteggio premiante è assegnato in relazione al numero di centri per lo scambio e il riuso e delle aree per il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e dei Centri per la preparazione al riutilizzo, nonché per i soli Centri per lo scambio e il riuso, in relazione all'estensione oraria degli stessi a copertura del servizio.



2. Ulteriore punteggio è attribuito all'offerente che si impegna a realizzare circuiti di raccolta dedicati alle utenze per il ritiro a domicilio di beni, ingombranti e non, aventi le caratteristiche idonee per poter essere esposti e ceduti nell'ambito dell'attività di un centro per lo scambio e il riuso. Tale ulteriore punteggio è assegnato in relazione alla copertura del territorio servito.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti) e una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.8 Prevenzione dei rifiuti

Indicazioni per la Stazione appaltante

Ulteriori iniziative per la prevenzione della produzione di rifiuti sono previste nei successivi criteri "Accordi con la Grande Distribuzione Organizzata e commercio al dettaglio" e "Accordi con gli operatori turistici".

Criterio

Punteggio premiante è assegnato all'offerente che, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, tramite la stipula di specifici accordi, realizza progetti per la prevenzione dei rifiuti, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Allestimento di aree di scambio e riuso di beni tra privati presso istituti scolastici, università, parrocchie, associazioni e centri di aggregazione ecc.
- Realizzazione di giornate dello scambio e del riuso;
- Realizzazione, in sinergia con il gestore del servizio idrico, di "case dell'acqua" per l'utilizzo dell'acqua di rete, per la riduzione dell'utilizzo di bottiglie in plastica e della produzione di rifiuti da imballaggi (bottiglie) in plastica nonché delle emissioni associate al loro trasporto;
- Recupero dei prodotti alimentari, anche in scadenza, anche all'interno dei mercati, per donazioni a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 13 della legge 16 agosto 2016 n. 166 "*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*" che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari;
- Raccolta di farmaci non scaduti, anche tramite accordi con le farmacie, da destinare a persone con difficoltà economiche, tramite associazioni no profit e in collaborazione con i medici di famiglia del territorio.
- Servizi di dematerializzazione delle comunicazioni agli utenti (es. "bolletta elettronica").

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio ed eventuali preaccordi. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.9 Sistemi di micro-raccolta

Criterio

Punteggi premianti sono attribuiti all'offerente che si impegna ad attuare, anche in collaborazione con i sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) se esistenti, azioni di micro-raccolta di specifiche frazioni di rifiuti urbani attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti collettivi pubblici e/o privati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo istituti scolastici, università, parrocchie, associazioni e centri di aggregazione, mense ecc.). I sistemi di micro-raccolta hanno come obiettivo la sensibilizzazione e l'educazione per il riciclo, il rafforzamento della raccolta differenziata e possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'installazione di *reverse vending machine*, la raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, piccoli RAEE, oli vegetali esausti, farmaci scaduti, tessili ecc.



Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio ed eventuali preaccordi. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.10 Coinvolgimento e partecipazione dell'utenza

Criterio

Punteggio premiante è assegnato all'offerente che propone puntuali iniziative di coinvolgimento e partecipazione dell'utenza per il miglioramento della qualità del servizio, come ad esempio:

- Indagini di *customer satisfaction*;
- Istituzione, in collaborazione con la stazione appaltante, di un albo degli "Amici del riuso" composto anche da persone svantaggiate e imprese o cooperative di tipo B impiegate per le raccolte di beni da conferire ai centri per lo scambio e il riuso;
- Esperienze di *local advisory board*: consigli consultivi locali con il compito di formulare annualmente iniziative per il coinvolgimento degli *stakeholder*, come i laboratori di partecipazione della cittadinanza, per migliorare la sostenibilità dei servizi forniti dal Gestore;
- Coinvolgimento di *stakeholder* e *decision maker* per incrementare il livello di conoscenza sui temi legati alla gestione dei rifiuti;
- Realizzazione e promozione di applicazioni per la segnalazione di rifiuti abbandonati o altre situazioni lesive del decoro urbano;
- Collaborazione con le associazioni locali di volontariato per il tutoraggio ambientale e la divulgazione delle corrette pratiche di conferimento dei rifiuti.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.11 Comunicazione all'utenza

Criterio

Per garantire organicità, coerenza e continuità alle iniziative di informazione e sensibilizzazione, è assegnato un punteggio premiante relativamente a:

- Individuazione di un team responsabile per la comunicazione;
- Elaborazione di un piano pluriennale delle attività di educazione alla sostenibilità nelle scuole di ogni ordine e grado, favorendo l'uso di strumenti didattici innovativi e digitali, in linea con gli scenari attuali.

Verifica

L'offerente presenta in sede di offerta il team responsabile per la comunicazione e l'indice del piano pluriennale delle attività. Entro 90 giorni dall'aggiudicazione l'affidatario presenta il Piano pluriennale delle attività di educazione alla sostenibilità.

4.3.12 Accordi con la Grande Distribuzione Organizzata e commercio al dettaglio

Criterio

Punteggio premiante è attribuito all'offerente che si impegna, attraverso la stipula di accordi e convenzioni, a coinvolgere la GDO e i commercianti al dettaglio nella realizzazione di progetti di prevenzione della produzione di rifiuti e di incremento del loro riciclo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, progetti di:

- a. Valorizzazione degli imballaggi e dei prodotti contenenti materiale riciclato;
- b. Utilizzo, per l'asporto dei prodotti alimentari da banco, di sacchetti di carta riciclata o fogli di carta-plastica separabili;



- c. Promozione e incentivazione dell'uso di contenitori e buste riutilizzabili sia per i prodotti alimentari da banco, sia per il trasporto dei beni acquistati;
- d. Promozione prodotti con vuoto a rendere, prodotti sfusi e alla spina, prodotti a minore imballaggio, prodotti con imballaggi riutilizzabili;
- e. Disincentivazione (ad esempio non effettuando promozioni) dei prodotti usa e getta e dei prodotti di quarta e quinta gamma se non prossimi alla scadenza;
- f. Attivazione presso i punti vendita di sistemi di vuoto a rendere (ad esempio per imballaggi in plastica ecc.) e installazione di contenitori per la raccolta selettiva (es. piccoli RAEE, tessili, olio alimentare esausto, imballaggi e angolari in polistirene espanso ecc.);
- g. Realizzazione campagne di comunicazione e informazione ai clienti su soluzioni per ridurre i rifiuti, sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, sui sistemi innovativi di raccolta differenziata di imballaggi o materiali, sulla lettura delle etichette e sull'autocompostaggio;
- h. Prevenzione dello spreco alimentare, quali sconti per i prodotti vicini alla scadenza, devoluzione dell'invenduto a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 13 della legge 16 agosto 2016 n. 166 *"Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi"* che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari;
- i. Sensibilizzazione al corretto uso dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani anche attraverso la realizzazione di scaffali dedicati alla vendita dei sacchetti per la raccolta differenziata in abbinamento a una specifica e chiara comunicazione;
- j. Promozione e incentivazione di articoli prodotti con materie prime seconde provenienti dalla raccolta dei rifiuti.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio e lettere di intenti della GDO o delle associazioni di commercianti. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.13 Accordi con gli operatori turistici

Indicazioni per la Stazione appaltante

Criterio applicabile ai territori a elevato flusso turistico.

Criterio

Punteggio premiante è attribuito all'offerente che si impegna, attraverso la stipula di accordi e convenzioni, a coinvolgere gli operatori turistici, le strutture alberghiere ed extra alberghiere e i pubblici esercizi nella realizzazione di progetti rivolti a turisti e visitatori, anche stranieri, per la prevenzione della produzione di rifiuti e per favorire corrette modalità di conferimento dei rifiuti nel rispetto delle regole di raccolta differenziata del territorio interessato, eventualmente fornendo contenitori sacchi e istruzioni appropriati.

Verifica

L'offerente presenta: una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio e lettere di intenti degli operatori turistici. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.14 Realizzazione di filiere di riciclo per specifici flussi di rifiuto

Criterio

Si attribuiscono punteggi premianti all'offerente che garantisce la raccolta differenziata e l'avvio a riciclo, con indicazione del relativo impianto di trattamento, di ulteriori categorie di rifiuto non ricomprese nei criteri sull'articolazione del servizio "4.2.2 - Articolazione del servizio di raccolta".



Si attribuiscono ulteriori punti tecnici premianti all'offerente che dimostra di concorrere, direttamente o in collaborazione con gli impianti di trattamento o altri enti e istituti di ricerca, a realizzare filiere innovative e sperimentali di riciclo per categorie specifiche di rifiuto.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio e gli eventuali preaccordi. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.15 Sistemi di rilevamento automatico del livello di riempimento dei contenitori

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il criterio si applica per contenitori stradali posizionati in zone non densamente abitate al fine di ottimizzare i giri di raccolta e/o in aree presidiate (es. giardini pubblici).

Criterio

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che utilizza contenitori stradali dotati di sensore per il rilevamento del grado di riempimento finalizzato all'ottimizzazione del servizio di raccolta.

Il punteggio sarà stabilito in relazione al numero di contenitori equipaggiati con sensore per il rilevamento del livello di riempimento e alla dotazione tecnologica funzionale alla lettura ed elaborazione dei dati trasmessi dai sensori.

Verifica

L'offerente presenta una relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche tecniche del sistema che intende utilizzare, della tipologia e del numero di contenitori equipaggiati con tale sistema e del relativo sistema informativo e una valutazione dei costi e dei benefici previsti. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.16 Fornitura contenitori da asporto per la raccolta di rifiuti di prodotti da fumo¹⁸, deiezioni animali e rifiuti di piccole dimensioni

Criterio

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che, per la raccolta di piccoli rifiuti (ad es. mozziconi di sigaretta), propone la fornitura di contenitori riutilizzabili in materiale riciclato e sacchetti per le deiezioni animali, in materiale biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI 13432:2002 qualora nel territorio di riferimento la raccolta delle deiezioni animali possa essere effettuata nella frazione umida.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.17 Sistema di rilevamento satellitare per i veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti

Criterio

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che per la raccolta e il trasporto dei rifiuti utilizza unicamente veicoli dotati di un sistema di rilevamento satellitare con GPRS o superiore, tramite il quale sia consentito il rilievo della posizione del mezzo, la trasmissione e la registrazione, su server remoto, del tracciato dei percorsi in itinere e quelli effettuati sino ad almeno 60 giorni precedenti, nel rispetto di quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 370 del 4 ottobre 2011 "Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro" e in

¹⁸ Articolo 232-bis Decreto legislativo n. 152 del 2006



conformità al regolamento (UE) 2016/679. Si precisa che i dati raccolti non possono essere utilizzati a fini disciplinari e che la procedura deve essere accompagnata da accordo sindacale.

Verifica

L'offerente presenta una relazione tecnica descrittiva del numero e delle caratteristiche tecniche dei veicoli, del sistema di rilevamento e del sistema informativo che intende utilizzare.

L'affidatario, entro 60 giorni dall'avvio del servizio, consegna alla stazione appaltante, che ne verifica l'adeguatezza rispetto a quanto offerto, le carte di circolazione, le schede tecniche del costruttore dei sistemi di rilevamento installati sui veicoli e un cronoprogramma di dettaglio relativo alle fasi di implementazione del sistema informativo.

4.3.18 Veicoli puliti

Criterio

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che propone una percentuale di veicoli pesanti puliti, superiore al 10% previsto dal decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada".

Il punteggio è attribuito in modo proporzionale al numero di veicoli pesanti puliti offerti nell'ambito della stessa tipologia.

Verifica

L'offerente presenta una relazione tecnica descrittiva del numero e delle caratteristiche tecniche dei veicoli che intende utilizzare.

L'affidatario, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, consegna le carte di circolazione e la documentazione tecnica di omologazione alla stazione appaltante che ne verifica l'adeguatezza rispetto a quanto offerto.

4.3.19 Piano svecchiamento della flotta

Indicazione per la Stazione appaltante

Il criterio si applica qualora la flotta non sia già adeguata a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/1161 "Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada". Vale quanto scritto in premessa relativamente al periodo di ammortamento.

Criterio

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che propone e si impegna ad attuare un Piano di svecchiamento della flotta durante l'esecuzione del contratto che comprenda sia l'acquisto di nuovi veicoli, conformemente alla scheda "7 - FORNITURA, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI VEICOLI, MACCHINE MOBILI NON STRADALI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI E PER LO SPAZZAMENTO STRADALE" del presente documento, sia la trasformazione di veicoli di categoria non inferiore agli Euro 5 in veicoli puliti, previa omologazione e revisione dei mezzi offerti, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi della direttiva (UE) 2019/1161.

Verifica

Presentare entro 60 giorni dall'aggiudicazione un piano di svecchiamento della flotta, dettagliando tempi, numero di veicoli che si intende trasformare, tipologia di impianti che si intende installare, impegnandosi a consegnare alla Stazione appaltante la documentazione tecnica di omologazione dei mezzi modificati e relative carte di circolazione comprensive della revisione dei mezzi.



5 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO¹⁹ E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA

5.1 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante ha facoltà di inserire nei documenti di gara o di utilizzare come criteri premianti i seguenti criteri di selezione tecnico-professionale.

5.1.1 Adozione di un sistema di gestione ambientale

Criterio

L'offerente dimostra la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Regolamento (CE) 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità e relative all'attività di pulizia e spazzamento.

Verifica

Verifica delle attestazioni pertinenti nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Ove richiesto dalla stazione appaltante, presentare la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 o indicare il numero di registrazione EMAS o altra prova equivalente ai sensi dell'articolo 87 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

5.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, deve introdurre nella documentazione progettuale e di gara le seguenti clausole contrattuali.

5.2.1 Obiettivi del servizio di pulizia e spazzamento e tipologia dei rifiuti da asportare

Indicazioni per la Stazione appaltante

I documenti di gara forniscono specifiche indicazioni sulle aree soggette al servizio ordinario di pulizia e spazzamento quali strade, piazze, marciapiedi, portici, parchi e giardini, aree attrezzate ad uso pubblico, aree cimiteriali, piste ciclabili, arenili, rive fluviali e lacustri, caditoie e ogni altra area pubblica/ad uso pubblico del proprio territorio.

È da preferire un servizio di spazzamento e lavaggio che preveda la rimozione di ostacoli e ingombri.

Criterio

1. Il servizio garantisce la regolare pulizia delle strade e delle aree indicate nella documentazione di gara attraverso l'asporto di qualsiasi oggetto o materiale, compresi quelli prodotti dagli utenti o dagli agenti naturali, che possa essere definito rifiuto ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, in particolare:
 - Rifiuti propriamente stradali (polvere, terriccio, fango e simili) derivanti dall'azione continua degli agenti atmosferici e del traffico;
 - Rifiuti stagionali (fogliame, ramaglie, sabbia, alghe e simili) prodotti da cause naturali (o da azioni umane conseguenti) e limitati a particolari periodi dell'anno;
 - Rifiuti ricorrenti (carta, cartoni, polvere ecc.) dovuti essenzialmente all'indisciplina di alcuni cittadini;
 - Rifiuti casuali (prodotti da fumo, foglietti di carta, escrementi di animali domestici ecc.) prodotti dal traffico cittadino e funzione di esso;

¹⁹ Common procurement vocabulary 90610000-6 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade



- Rifiuti eccezionali, intendendo come tali tutti quei materiali voluminosi, che l'utente sporadicamente abbandona sulla strada (*Inserire qualora non sia già ricompreso nel servizio di raccolta*).
- 2. Il servizio garantisce la gestione efficiente dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e dei contenitori per rifiuti di piccolissime dimensioni (di seguito cestini stradali) che vengono mantenuti sempre funzionanti e puliti.
- 3. Il servizio garantisce il presidio del territorio, con funzione di controllo, con il passaggio della squadra secondo un calendario di controlli zona per zona, con intensificazione delle verifiche nelle zone a maggiore criticità, mentre l'intervento viene erogato a necessità nei punti dove si rilevi la presenza di rifiuti, oppure in forma programmata nei punti o nei tratti di rete critici come ad esempio presso contenitori per rifiuti e cestini stradali, fermate autobus, panchine, tratti ad alta frequentazione pedonale, nei pressi di locali pubblici in cui notoriamente si producono rifiuti.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

5.2.2 Articolazione del servizio di pulizia, spazzamento e lavaggio strade

Criterio

1. Il servizio di pulizia e spazzamento è articolato per aree omogenee che tengano conto del contesto urbanistico e territoriale, dell'estensione della rete da servire, del bacino di utenza, della stagionalità, della tipologia di spazzamento/lavaggio (manuale, meccanizzato o misto), della tipologia di pavimentazione.
2. Per il servizio di lavaggio stradale viene utilizzata acqua non potabile ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile.
3. L'affidatario deve presentare un programma di intervento per lo spazzamento e la pulizia delle aree indicate dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, che dettagli le frequenze di passaggio di operatori manuali, dello spazzamento meccanizzato, del lavaggio stradale, in relazione agli abitanti serviti e alle superfici interessate.
4. Durante lo svolgimento del servizio vengono attuate adeguate misure di contenimento al fine di non sollevare polveri e non recare disagio alla cittadinanza.
5. L'affidatario segnala tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto qualsiasi problema eventualmente riscontrato nelle zone di competenza e comunica l'eventuale presenza di rifiuti abbandonati.
6. Sono garantiti servizi di minima durante le festività compatibilmente con quanto previsto dal CCNL di settore.
7. Gli orari di erogazione del servizio di spazzamento e di lavaggio sono quelli in cui vi è minore frequentazione e tali da arrecare il minore disagio possibile ai cittadini. In caso di pulizia e/o spazzamento in orario serale/notturno, questo non deve arrecare disturbo da rumore come da regolamenti comunali e pianificazione di settore


Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni (estensione e tipologia delle aree soggette a spazzamento, modalità di pulizia e spazzamento per tipologia di area e sistema utilizzato, quantità di rifiuti derivanti dallo spazzamento per zone urbane di provenienza) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

5.2.3 Pulizia mercati fissi e temporanei e di altre aree a seguito di manifestazioni e fiere

Indicazioni per la Stazione appaltante

La stazione appaltante, nella documentazione di gara, fornisce l'indicazione e la descrizione dei mercati fissi e temporanei per cui l'affidatario sarà tenuto a garantire il servizio di spazzamento e pulizia specificando in maniera precisa le aree interessate dagli interventi di pulizia e lavaggio.



Criterio

Nelle aree dei mercati fissi e temporanei espressamente indicati nella documentazione di gara, viene effettuato:

1. Lo spazzamento e l'asporto dei rifiuti da spazzamento;
2. Il periodico lavaggio dell'area di mercato.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche tramite sopralluoghi e attraverso le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

5.2.4 Pulizia parchi, giardini, aree verdi cimiteriali, aree attrezzate ad uso pubblico, piste ciclabili

Indicazioni per la Stazione appaltante

La documentazione di gara fornisce l'indicazione e la descrizione dei parchi, giardini, viali alberati, aree verdi cimiteriali, aree attrezzate e piste ciclabili per cui l'affidatario sarà tenuto a garantire il servizio di spazzamento e pulizia, nonché il numero dei cestini ivi presenti. Per i viali alberati, viene fornito il dettaglio della tipologia di foglia (es. caduca, sempreverde ecc.) e la frequenza di intervento.

La Stazione appaltante quantifica esplicitamente gli oneri economici posti a carico dell'affidatario per l'espletamento delle attività di pulizia e spazzamento per tali aree.

Criterio

1. Nei parchi, nei giardini, nei viali alberati, nelle aree verdi cimiteriali, nelle aree attrezzate pubbliche e ad uso pubblico e nelle piste ciclabili espressamente indicati nella documentazione di gara viene effettuata:
 - a. La raccolta dei rifiuti giacenti a terra.
 - b. Il periodico svuotamento dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali) da stabilire in relazione ai quantitativi che si stima possano essere intercettati.
 - c. Lo spazzamento delle aree pavimentate e l'asporto dei rifiuti da spazzamento.
 - d. L'affidatario garantisce il servizio di pulizia dei viali alberati in particolare nella stagione autunnale e invernale.
2. Lo spazzamento e la pulizia di parchi, giardini, viali alberati e aree verdi cimiteriali viene effettuata in modo da non recare danno alla fauna e alla flora.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche tramite sopralluoghi e attraverso le informazioni (rilevazione mensile degli svuotamenti dei contenitori) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

5.2.5 Pulizia arenili e rive fluviali e lacustri

Indicazioni per la Stazione appaltante

La documentazione di gara fornisce l'indicazione e la descrizione degli arenili e delle rive fluviali e lacustri per cui l'affidatario è tenuto a garantire il servizio di pulizia.

La Stazione appaltante quantifica esplicitamente gli oneri economici posti a carico dell'affidatario per l'espletamento delle attività di pulizia e spazzamento per tali aree.

Criterio

1. Per gli arenili e le rive fluviali e lacustri espressamente indicati nella documentazione di gara viene effettuata:
 - a. La raccolta dei rifiuti abbandonati.
 - b. Il periodico svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali) da stabilire in relazione ai quantitativi che si stima possano essere intercettati.
 - c. Lo spazzamento delle aree pavimentate e l'asporto dei rifiuti da spazzamento.



2. Lo spazzamento delle aree pavimentate nei pressi di arenili e rive fluviali e lacustri viene effettuato in modo da non recare danno alla fauna e alla flora.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche tramite sopralluoghi e attraverso le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

5.2.6 Pulizia caditoie

Indicazioni per la Stazione appaltante

La stazione appaltante indica nella documentazione di gara il numero, l'ubicazione e la tipologia di caditoie per le quali richiede la pulizia superficiale soprasuolo.

Criterio

L'affidatario garantisce il servizio periodico di pulizia della parte superficiale soprasuolo di tutte le caditoie, in particolare nella stagione più piovosa e con maggiore frequenza nei viali alberati durante il periodo autunnale e invernale, con l'asporto dei materiali che impediscono il libero scorrimento delle acque meteoriche nella medesima caditoia.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche tramite sopralluoghi e attraverso le informazioni (quantità di rifiuti raccolti dettagliati per frazione) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

5.2.7 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento messi a disposizione dalla Stazione appaltante

Indicazioni per la Stazione appaltante

La Stazione appaltante nella documentazione di gara fornisce una dettagliata anagrafica delle dotazioni esistenti e in uso, dei mezzi d'opera adibiti e funzionali allo svolgimento del servizio nonché delle principali attrezzature strumentali all'erogazione del servizio con indicazione minima di:

- Numero e tipologia di mezzi d'opera distinti per diversa categoria
- Numero e tipologia di attrezzature distinti per diversa categoria
- Per i mezzi d'opera specificazione dell'anno di immatricolazione e di iscrizione nel libro cespiti
- Per i mezzi d'opera specificazione della tipologia di alimentazione
- Per le attrezzature specificazione dell'anno di iscrizione del bene nel libro cespiti
- Anno di acquisto e periodo d'uso già maturato (km percorsi e/o ore di lavoro)
- Data ultima revisione
- Criteri di ammortamento utilizzati nella vita utile trascorsa e vita utile residua
- Eventuali criteri previsionali di manutenzione ordinaria periodica e di manutenzione straordinaria)

Il parco automezzi fornito è in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di emissioni gassose e rumorose in atmosfera.

Criterio

1. L'affidatario si è dotato di idonee procedure per il controllo periodico della flotta veicoli e delle attrezzature, commisurato alle caratteristiche dei mezzi, alle modalità di uso e all'intensità di utilizzazione, in conformità alla norma UNI/TS 11586:2015. Il controllo comprende la verifica dello stato di usura e della pressione degli pneumatici, il registro dei controlli riporta anche gli interventi di manutenzione e di lavaggio.
2. Gli automezzi e le attrezzature vengono correttamente mantenuti e revisionati in conformità alla normativa e legislazione vigente al fine di garantire le ottimali condizioni operative, di sicurezza



- e ambientali²⁰. Tutte le attività manutentive, ordinarie e straordinarie, vengono debitamente registrate. Gli oneri economici delle attività manutentive vengono espressamente quantificati dalla stazione appaltante nella determinazione degli oneri posti a carico dell'affidatario.
3. I prodotti detergenti utilizzati sono certificati Ecolabel UE, o altre certificazioni equivalenti, o sono conformi al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*".
 4. Gli oli lubrificanti utilizzati sono conformi al decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno 2021 "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada*".
 5. Qualora i mezzi siano equipaggiati con oli lubrificanti minerali, rigenerati e non, l'affidatario dispone di un servizio di pronto intervento al fine di assicurare azioni tempestive in caso di perdite accidentali d'olio.

Verifica

Entro 60 giorni dall'avvio del servizio l'affidatario trasmette alla stazione appaltante le procedure di cui al presente criterio.

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto dei criteri, anche tramite sopralluoghi e la verifica di pertinente documentazione tecnica, ivi inclusa quella afferente beni mobili o immobili utilizzati per l'esecuzione del servizio nonché mediante le informazioni (sintesi delle manutenzioni effettuate) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

Relativamente ai prodotti detergenti e agli oli lubrificanti l'affidatario si rende disponibile a mostrare i prodotti stoccati in magazzino e a inviare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 nel caso di utilizzo di detergenti conformi ai CAM.

5.2.8 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento forniti dall'affidatario

Criterio

1. Il parco automezzi è in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di emissioni gassose in atmosfera e rumorose.
2. In caso di nuova acquisizione di veicoli, i nuovi veicoli concorrono al miglioramento delle caratteristiche della flotta (composizione, tecnologie e alimentazione) in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici e devono essere conformi ai criteri contenuti nella scheda "7 - FORNITURA, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI VEICOLI, MACCHINE MOBILI NON STRADALI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI E PER LO SPAZZAMENTO STRADALE" del presente documento.
3. In caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, i mezzi e le attrezzature sono sostituiti da apposite riserve che l'affidatario avrà cura di garantire in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi. Gli oneri economici delle riserve vengono espressamente quantificati dalla stazione appaltante nella determinazione degli oneri posti a carico dell'affidatario.
4. L'affidatario si è dotato di idonee procedure di gestione della flotta veicoli e delle attrezzature che comprendano controlli periodici, commisurati alle caratteristiche dei mezzi, alle modalità di uso e all'intensità di utilizzazione, ivi compresi gli interventi di manutenzione ordinaria; il lavaggio; il controllo dello stato di usura e della pressione degli pneumatici.
5. Gli automezzi e le attrezzature vengono correttamente mantenuti e revisionati in conformità alla normativa e legislazione vigente al fine di garantire le ottimali condizioni operative, di sicurezza

²⁰ In caso di affidamento dei servizi di manutenzione la Stazione appaltante può fare riferimento alla norma UNI 11573:2015 *Linee guida per la redazione di capitolati standard e per l'affidamento di servizi di manutenzione di veicoli ed attrezzature per l'igiene ambientale*.



e ambientali. Tutte le attività manutentive, ordinarie e straordinarie, vengono debitamente registrate.

6. I prodotti detergenti utilizzati sono certificati Ecolabel UE, o altre certificazioni equivalenti, o sono conformi al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*";
7. Gli oli lubrificanti utilizzati sono conformi al decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno 2021 "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada*".
8. Qualora i mezzi siano equipaggiati con oli lubrificanti minerali, rigenerati e non, l'affidatario dispone di un servizio di pronto intervento al fine di assicurare un intervento tempestivo in caso di perdite accidentali d'olio.
9. Gli automezzi e le attrezzature adibiti al servizio sono immediatamente riconoscibili visivamente (logo, colore, link) e possono riportare messaggi di sensibilizzazione di pubblica utilità (es. raccolta differenziata, decoro urbano ecc.).

Verifica

Entro 60 giorni dall'avvio del servizio, l'affidatario trasmette le carte di circolazione e le schede tecniche del costruttore dei mezzi utilizzate alla stazione appaltante che ne verifica l'adeguatezza rispetto a quanto offerto e trasmette altresì le procedure di cui al presente criterio.

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche tramite sopralluoghi, verifica di pertinente documentazione tecnica, ivi inclusa quella afferente beni mobili o immobili utilizzati per l'esecuzione del servizio nonché mediante le informazioni (sintesi delle manutenzioni effettuate) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

Per quanto riguarda i prodotti detergenti e gli oli lubrificanti l'affidatario si rende disponibile a mostrare i prodotti stoccati in magazzino e a inviare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 nel caso di utilizzo di detergenti conformi ai CAM.

5.2.9 Gestione, svuotamento e manutenzione dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali)

Indicazioni per la Stazione appaltante

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e secondo le disposizione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017²¹, la documentazione di gara indica il numero, la tipologia, la capacità volumetrica e l'ubicazione di cestini stradali presenti sul territorio, le relative caratteristiche tecniche e lo stato di conservazione al fine di stabilire le necessità di nuovi cestini e raccoglitori e/o di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ricondizionamento, recupero e smaltimento di quelli in uso. A tal fine sono indicate inoltre le aree ad alta intensità abitativa, le aree a bassa intensità abitativa, le aree ad alta aggregazione sociale (uffici pubblici, fermate mezzi pubblici ecc.) e ad alta frequentazione (flussi turistici e pendolari, arenili, piazze, giardini, parchi ecc.) in cui andranno posizionati i cestini stradali e contenitori per rifiuti di prodotti da fumo nonché il numero minimo di cestini richiesti per ogni area.

La documentazione di gara prevede e quantifica le risorse necessarie e gli oneri economici posti a carico dell'affidatario per le dotazioni di riserva e per le attività di manutenzione.

Criterio

1. L'affidatario installa appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti di prodotti da fumo, anche integrati nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali),

²¹ Decreto recante "Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni" pubblicato su Gazzetta ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017.



- nelle strade, nei parchi e nei luoghi ad alta aggregazione sociale e ad alta frequentazione indicati nella documentazione di gara.
2. Nelle aree urbane, l'affidatario installa, ove non già presenti, dei cestini stradali nelle aree e nei luoghi e secondo la distribuzione indicati nella documentazione di gara.
 3. I cestini stradali esistenti sono corredati da appositi dispositivi di protezione da volatili e piccoli mammiferi qualora ubicati nelle aree verdi o in prossimità delle stesse.
 4. L'affidatario provvede allo svuotamento dei cestini stradali e dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo secondo modalità di raccolta periodiche da stabilire in relazione ai quantitativi che si stima possano essere intercettati.
 5. I cestini stradali e i contenitori per rifiuti di prodotti da fumo non più idonei al servizio sono rimossi e gestiti al fine di assicurarne, in ordine di priorità, la manutenzione straordinaria e il riutilizzo, il recupero dei ricambi riutilizzabili, il riciclo e il corretto smaltimento.
 6. I cestini stradali e i contenitori per rifiuti di prodotti da fumo rimossi sono sostituiti, in modo da mantenere inalterato il numero iniziale, con cestini e contenitori nuovi, ovvero con cestini e contenitori ricondizionati purché rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste nella documentazione di gara e perfettamente funzionanti.
 7. Prima del riposizionamento dei cestini stradali e dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo sul territorio, è effettuato un lavaggio accurato interno ed esterno degli stessi nonché la sanificazione.
 8. I cestini stradali e i contenitori per rifiuti di prodotti da fumo sono sempre funzionanti e puliti. La pulizia viene effettuata secondo necessità e comunque almeno una volta l'anno fatto salvo eventuali emergenze segnalate dalla Stazione appaltante. Tale operazione include, quando possibile, la cancellazione delle scritte e la rimozione di adesivi apposti da terzi. I prodotti detergenti utilizzati sono certificati Ecolabel UE, o altre certificazioni equivalenti, o sono conformi al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*".
 9. I sacchetti a perdere utilizzati nei cestini stradali sono conformi ai criteri contenuti nella scheda "6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI" del presente documento.
 10. In caso di acquisizione, i nuovi contenitori sono conformi ai criteri contenuti nella scheda "6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI" del presente documento.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche tramite sopralluoghi e attraverso le informazioni (interventi di manutenzione e sostituzione eseguiti) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

Per quanto riguarda i prodotti detergenti l'affidatario si rende disponibile a mostrare i prodotti stoccati in magazzino e a inviare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 nel caso di utilizzo di detergenti conformi ai CAM.

5.2.10 Sistema informativo di monitoraggio

Indicazioni per la Stazione appaltante

La stazione appaltante effettua, preliminarmente alla redazione della documentazione di gara, una ricognizione relativamente a eventuali sistemi informativi di monitoraggio già in uso e alle eventuali banche dati che la stessa, o il gestore del servizio, è tenuto a compilare. Tale ricognizione è necessaria al fine di evitare di creare un sistema informativo parallelo a eventuali sistemi già presenti e utilizzati.

Qualora sia già presente un sistema per la raccolta dei dati la stazione appaltante prevede che l'affidatario adegui il sistema informativo di monitoraggio in uso, solo con i punti del presente criterio necessari a garantire l'adeguamento del sistema informativo in uso.



Qualora non sia presente un sistema per la raccolta dei dati, il presente criterio è inserito nella sua interezza nella documentazione di gara.

In entrambi i casi è opportuno che la stazione appaltante preveda un tempo massimo dall'avvio del servizio, sulla base della sua complessità generale, entro cui l'affidatario dovrà realizzare ovvero adeguare il sistema informativo di monitoraggio.

Nell'ipotesi che il Servizio informativo sia realizzato per la prima volta, la Stazione appaltante valuta la congruità del periodo di affidamento con l'ammortamento dell'investimento, ovvero la valorizzazione dello strumento al di fuori dell'offerta riferita al servizio.

Criterio

1. L'affidatario realizza, ovvero adegua, il sistema informativo di monitoraggio per l'acquisizione e l'aggiornamento regolare dei dati e delle informazioni indicati ai seguenti punti in formato open data, affinché siano disponibili in un formato aperto e standardizzato che ne consenta alla stazione appaltante la libera consultazione, utilizzo e redistribuzione:
 - a. Aree soggette a spazzamento: estensione e tipologia
 - b. Modalità di spazzamento e lavaggio per tipologia di area e sistema utilizzato
 - c. Parco contenitori (numero e tipologia) e numero di interventi eseguiti (manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione)
 - d. Attività della flotta:
 - Numero, tipo e caratteristiche dei mezzi impiegati nello spazzamento e nel lavaggio strade, divisi per modalità di intervento;
 - Rilevazione mensile degli svuotamenti dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni;
 - Rilevazione dei dati in merito ai percorsi effettuati.
2. Qualità del servizio:
 - a. Numero e qualifica degli addetti al servizio, relative mansioni;
 - b. Quantità di rifiuti raccolti:
 - Quantità di rifiuti derivanti dallo spazzamento per zone urbane di provenienza finalizzata al miglioramento del servizio
 - Quantità e tipologia di rifiuti abbandonati per zone urbane di provenienza (in peso, tot e % sui rifiuti raccolti) finalizzata al miglioramento del servizio
3. Il sistema informativo è progettato in accordo con la stazione appaltante con cui sono concordate puntualmente almeno le seguenti caratteristiche: tracciati record; flusso informativo; modalità di controllo di qualità dei dati raccolti; modalità di cessione dei dati a conclusione del contratto; interoperabilità e interfaccia con altri sistemi informativi.
4. Il sistema informativo consente al Direttore dell'esecuzione l'accesso in remoto per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati e lo scarico dei dati, nei vari formati per le varie applicazioni (office, GIS ecc.).
5. Il sistema informativo è soggetto a standard di sicurezza certificati e viene mantenuto in funzione per tutta la durata del contratto.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

5.2.11 Rapporto annuale

Criterio

1. I risultati del sistema informativo di monitoraggio sono sintetizzati in un Rapporto sul servizio, da fornire alla stazione appaltante con cadenza almeno annuale, che:
 - Descriva le caratteristiche e i risultati principali del servizio (dati di cui al sistema informativo di monitoraggio);



- Evidenzi l'andamento temporale dei dati acquisendo, laddove necessario, i dati relativi a periodi precedenti la stipulazione del contratto (eventualmente forniti dalla stazione appaltante);
 - Descriva gli interventi formativi effettuati sul personale (di cui al criterio 5.2.12);
 - Evidenzi le principali criticità riscontrate (es. stagionalità, reclami, zone di accumulo eccezionale di rifiuti ecc.);
 - Fornisca eventuali proposte ed elementi utili alla definizione, anche da parte della stazione appaltante stessa, di azioni per il miglioramento della qualità del servizio.
 - Comprenda un sintetico bilancio economico del servizio che riporti, in modo aggregato, almeno i costi per lo spazzamento e pulizia (costi di personale e mezzi), per la comunicazione e gestione generale, nonché le somme pagate o incassate per il conferimento dei rifiuti da spazzamento a soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti (selezione, recupero e smaltimento).
2. Il Rapporto annuale è messo a disposizione per la consultazione degli utenti attraverso la pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante.

Verifica

Presentazione del Rapporto annuale entro febbraio dell'anno successivo.

5.2.12 Formazione del personale

Criterio

1. L'affidatario si avvale di personale formato su argomenti generali attinenti al servizio e, a seconda delle mansioni svolte, su argomenti specifici.
2. La formazione dovrà riguardare almeno:
 - a. Presentazione dell'azienda e caratteristiche del modello aziendale;
 - b. Sostenibilità e riduzione dei consumi. La consapevolezza dello svolgimento di un servizio di pubblica utilità;
 - c. Normativa pertinente;
 - d. Cenni sulla normativa in materia ambientale;
 - e. Elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente;
 - f. Modalità di utilizzo dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi impiegati per il servizio;
 - g. Organizzazione del lavoro: programmazione, modulistica e documentazione, procedure, regolamenti, modalità di conservazione dei documenti, metodi di acquisizione e gestione dati.
 - h. Modalità di conservazione dei documenti;
 - i. Metodi di acquisizione e gestione dati;
 - j. La comunicazione e la motivazione nei luoghi di lavoro
 - k. Regole di accesso, circolazione e comportamentali per la permanenza in sicurezza presso l'azienda.
3. In aggiunta a quanto previsto al punto 2, per il personale adibito alla conduzione dei mezzi e al servizio di spazzamento, la formazione dovrà comprendere modalità di guida rispettose dell'ambiente e in grado di aumentare l'efficienza del consumo di carburante e indicazioni per una guida sicura.
4. Il personale che svolge il servizio per tutto il periodo di esecuzione del contratto viene aggiornato in merito agli argomenti di cui al criterio precedente almeno con cadenza biennale tramite corsi aventi una durata minima di 4 ore.
5. Nell'ambito del Rapporto annuale di cui al criterio "5.2.11 - Rapporto annuale", l'affidatario presenta una relazione descrittiva della formazione effettuata che, per ogni figura professionale occupata nell'erogazione del servizio, contiene almeno: argomento; ore di formazione somministrate; docenti e sintetico profilo curriculare; modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti; test di verifica effettuati e risultati conseguiti.



6. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale, è presentata analogha documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio e analoghe evidenze sono fornite per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale.
7. L'affidatario può verificare le esigenze i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione, al fine di adeguare i propri interventi formativi (*Criterio da inserire qualora l'affidamento comprenda la clausola sociale, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato*).

Verifica

Entro 60 giorni dalla stipulazione del contratto, l'affidatario presenta il programma di formazione del personale eseguito, ovvero da eseguire entro i primi sei mesi di decorrenza contrattuale. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto anche attraverso le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

5.2.13 Clausola sociale

Indicazioni per la Stazione appaltante

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori


Nei documenti di gara è indicato l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi alle dirette dipendenze dell'appaltatore "uscente" ivi compresa la percentuale di utilizzo, livelli, mansioni, patenti ecc.

Criterio

1. Ai fini della tutela del personale impiegato dall'appaltatore uscente, l'affidatario applica le clausole sociali di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alle Linee guida Anac n.13²².
2. Per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana il personale è inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore²³ e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei contratti collettivi nazionali citati. Viene inoltre integralmente rispettato quanto previsto dai contratti nazionali per il lavoro notturno, straordinario, festivo, domenicale e per tutte le indennità o elementi retributivi connessi a particolari modalità della prestazione.
3. Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'affidatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
4. Nel caso di nuove assunzioni, viene impiegato per una percentuale minima concordata con la stazione appaltante, personale dipendente facente parte delle categorie di lavoratori svantaggiati (Categorie di lavoratori individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017, "Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81") che abbiano superato positivamente le prove selettive e soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - Non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

²² Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019

²³ Utilitalia - CCNL dei servizi ambientali del 10/07/2016, FISE Assoambiente – Accordo nazionale dei servizi ambientali del 6/12/2016.



- Non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- Aver superato i 50 anni di età;
- Essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- Essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- Appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile;
- Personale della popolazione carceraria seguendo quanto disposto in tema dal decreto Legge 1 luglio 2013, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena".
- Personale proveniente da centri di accoglienza per richiedenti asilo.

Tale personale dovrà essere adeguatamente formato dall'aggiudicatario (vedi criterio 5.2.12 formazione del personale)

Verifica

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La stazione appaltante richiede per uno o più addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in visione dei contratti individuali. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

5.3 CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo.

5.3.1 Recupero di materia dalla frazione residuale e/o spazzamento²⁴

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il criterio si applica solo se l'impianto di conferimento non viene indicato dalla stazione appaltante. I rifiuti avviati così a recupero possono contribuire al calcolo della raccolta differenziata, in accordo con quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Criterio

Si attribuiscono punti tecnici premianti all'offerente che dimostri di conferire i rifiuti derivanti da spazzamento ad impianti di recupero delle terre da spazzamento.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove viene descritto come si intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti ecc.), una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio e un preaccordo con gli impianti di destino del materiale. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

5.3.2 Spazzamento e lavaggio strade

Criterio

²⁴ CER 200303



Si attribuiscono punti tecnici premianti all'offerente che effettua il servizio di spazzamento contestualmente al lavaggio stradale per l'abbattimento delle polveri.

Verifica

L'affidatario, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, consegna un cronoprogramma di dettaglio del servizio di spazzamento e lavaggio alla stazione appaltante che ne verifica l'adeguatezza rispetto a quanto offerto.

5.3.3 Sistema di rilevamento satellitare per i veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti

Criterio

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che propone un programma degli interventi di spazzamento e pulizia disponibile anche su piattaforma GIS o simili e che per l'erogazione del servizio utilizza unicamente veicoli dotati di un sistema di rilevamento satellitare con GPRS o superiore, tramite il quale sia consentito il rilievo della posizione del mezzo, la trasmissione e la registrazione, su server remoto, del tracciato dei percorsi in itinere e quelli effettuati sino ad almeno 60 giorni precedenti, nel rispetto di quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 370 del 4 ottobre 2011 "Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro" e in conformità al regolamento (UE) 2016/679. Si precisa che i dati raccolti non possono essere utilizzati a fini disciplinari e che la procedura deve essere accompagnata da accordo sindacale.

Verifica

L'offerente presenta una relazione tecnica descrittiva del numero e delle caratteristiche tecniche dei veicoli, del sistema di rilevamento e del sistema informativo che intende utilizzare.

L'affidatario, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, consegna alla stazione appaltante, che ne verifica l'adeguatezza rispetto a quanto offerto, le carte di circolazione, le schede tecniche del costruttore dei sistemi di rilevamento installati sui veicoli e un cronoprogramma di dettaglio relativo alle fasi di implementazione del sistema informativo.

5.3.4 Veicoli puliti

Criterio

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che propone una percentuale di veicoli pesanti puliti superiore al 10% previsto dal decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada".

Il punteggio è attribuito in modo proporzionale al numero di veicoli pesanti puliti offerti nell'ambito della stessa tipologia.

Verifica

L'offerente presenta una relazione tecnica descrittiva del numero e delle caratteristiche tecniche dei veicoli che si intende utilizzare.

L'affidatario, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, consegna le carte di circolazione e la documentazione tecnica di omologazione alla stazione appaltante che ne verifica l'adeguatezza rispetto a quanto offerto.

5.3.5 Piano svecchiamento della flotta

Indicazione per la Stazione appaltante

Il criterio si applica qualora la flotta non sia già adeguata a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/1161 "Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada". Vale quanto scritto in premessa relativamente al periodo di ammortamento.

Criterio

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che propone e si impegna ad attuare un Piano di svecchiamento della flotta durante l'esecuzione del contratto che comprenda l'acquisto di nuovi veicoli, conformemente alla scheda "7- FORNITURA, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI VEICOLI, MACCHINE MOBILI NON STRADALI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI E PER LO SPAZZAMENTO STRADALE" del presente documento,



e la trasformazione di veicoli di categoria non inferiore agli Euro 5 in veicoli puliti, previa omologazione e revisione dei mezzi offerti, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi della direttiva (UE) 2019/1161.

Verifica

L'offerente presenta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si impegna a presentare entro 60 giorni dall'aggiudicazione e ad attuare durante l'esecuzione del contratto un piano di svecchiamento della flotta, che dettagli tempistiche, numero e tipologia di veicoli che si intende trasformare, tipologia di impianti che si intende installare, numero e tipologia di nuovi veicoli che si intende acquisire, piano degli investimenti, impegnandosi altresì a consegnare alla Stazione appaltante la documentazione tecnica di omologazione dei mezzi modificati e relative carte di circolazione comprensive della revisione dei mezzi e la documentazione relativa a nuovi veicoli acquisiti.

5.3.6 Attività di sensibilizzazione dei cittadini

Criterio

Punteggio premiante è assegnato all'offerente che propone, in accordo con associazioni locali, attività di sensibilizzazione, ivi comprese campagne di pulizia di aree urbane (aree verdi, arenili e rive fluviali e lacustri ecc.), con finalità di educazione ambientale.

Verifica

L'offerente presenta un programma delle attività di sensibilizzazione che si intende proporre e le lettere di preaccordo con le associazioni locali eventualmente coinvolte.

5.3.7 Riciclaggio della frazione organica da pulizia arenili e rive fluviali e lacustri

Criterio

Punteggio premiante è assegnato all'offerente che propone un sistema di avvio a compostaggio della frazione organica ligneo-cellulosica derivante dalla pulizia degli arenili, rive fluviali e lacustri (legni, alghe ecc.) previo trattamento di lavaggio e disidratazione e, per le parti legnose di maggiori dimensioni, a recupero.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti), una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio e un preaccordo con l'impianto di recupero. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

5.3.8 Avvertimento utenti

Criterio

Punteggio premiante è assegnato all'offerente che propone, in aggiunta all'eventuale cartellonistica stradale e alla pubblicazione online del calendario sull'effettuazione del servizio di spazzamento nella zona di residenza, un sistema automatico di avvertimento (telefonico, applicazione, sms ecc.) degli utenti, a iscrizione volontaria da parte degli stessi, sull'effettuazione del servizio di spazzamento nella zona di residenza, con opportuno preavviso non inferiore alle 24 ore.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti) e una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.



6 FORNITURA DI CONTENITORI²⁵ E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

6.1 SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, deve introdurre nella documentazione progettuale e di gara le seguenti specifiche tecniche.

6.1.1 *Caratteristiche tecniche dei contenitori stradali e domiciliari*

Indicazioni per la Stazione appaltante

Le stazioni appaltanti, laddove non dispongono già di un servizio di manutenzione, sono invitate a prediligere l'affidamento del servizio di fornitura congiuntamente al servizio di manutenzione (ad esempio noleggio full service) al fine di garantire migliore qualità e maggiore durata dei contenitori oltre a un migliore servizio per gli utenti. La documentazione di gara prevede e quantifica le risorse e gli oneri economici posti a carico dell'affidatario per le attività di manutenzione.

Qualora nel territorio di riferimento sia identificato il conferitore e sia misurato il rifiuto conferito anche per la frazione plastica, il criterio di cui al punto 2 viene inserito anche per la fornitura dei contenitori per la raccolta della plastica.

Criterio

1. Tutti i contenitori:

- 1.1. Sono nuovi di fabbrica ovvero ricondizionati purché perfettamente funzionanti e rispondenti alla specifica normativa tecnica.
- 1.2. Posseggono buone caratteristiche meccaniche di resistenza per sopportare i carichi derivanti dalla movimentazione delle varie tipologie di rifiuti; materiali, spessori, nervature, rinforzi e assemblaggio sia del contenitore sia dei coperchi garantiscono l'utilizzo senza deformazioni a basse e alte temperature esterne, la resistenza alle sollecitazioni meccaniche agli agenti atmosferici e ai raggi UV. I contenitori sono a tenuta stagna in modo che eventuali percolati non possano defluire al di fuori e posseggono sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
- 1.3. Sono conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo norme UNI EN serie 840, serie 12574, serie 13071 ecc.).
- 1.4. I contenitori di qualsiasi tipologia per la raccolta del rifiuto urbano residuo sono dotati di, o sono compatibili con, dispositivi che permettono l'individuazione dell'utenza e, nel caso di applicazione di tariffa puntuale, la contabilizzazione/misurazione del rifiuto conferito secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 "*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*" (non applicabile nel caso di contenitori ricondizionati).

2. I contenitori in plastica per la raccolta sia stradale che domiciliare, nuovi di fabbrica, sono in materiale riciclato secondo le seguenti percentuali:

- 2.1. Contenitori stradali (cassonetti, campane, bidoni carrellati):

²⁵ Common procurement vocabulary: 34928480-6 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia, 44613700-7 Cassonetti per rifiuti, 44613800-8 Contenitori per rifiuti, 44616200-3 Bidoni per rifiuti.



Le vasche dei contenitori prodotti con la tecnologia a “stampaggio a iniezione” sono di colore nero, grigio o comunque scuro e contengono almeno il 50% in peso di materiale riciclato certificato, considerato rispetto al peso complessivo della vasca, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito. Per i contenitori e le campane prodotte con la tecnologia “a stampaggio rotazionale” tale percentuale è ridotta ad almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato.

I coperchi, o la parte colorata degli stessi, contengono almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del coperchio.

2.2. Contenitori domiciliari (per utenze singole e utenze aggregate):

Le vasche dei contenitori prodotti con la tecnologia a “stampaggio a iniezione” sono di colore nero, grigio o comunque scuro e contengono almeno il 70% in peso di materiale riciclato certificato, considerato rispetto al peso complessivo della vasca, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito. Per i contenitori prodotti con la tecnologia “a stampaggio rotazionale” tale percentuale è ridotta ad almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato.

I coperchi, o la parte colorata degli stessi, contengono almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del coperchio.

3. I secchielli sotto-lavello per la raccolta della frazione organica contengono almeno il 90% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del manufatto, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito. Sono di tipo aerato, anche sul fondo, con alette o sistemi per mantenere sollevato il sacco e di volumetria non inferiore ai 10 litri.
4. Le compostiere domestiche nuove in plastica contengono almeno l'80% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del manufatto, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito. Le compostiere sono di tipo aerato sui lati e senza fondo al fine di favorire la trasmigrazione dal suolo di lombrichi e altri organismi che facilitano il processo di compostaggio. Le compostiere sono fornite con una garanzia di due anni che prevede la sostituzione in caso di rottura delle stesse e con un sistema di numerazione progressiva per agevolare l'assegnazione alle singole utenze domestiche.

Verifica

Per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche, la durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza, per ogni tipologia di contenitore, l'offerente presenta documentazione tecnica del fabbricante dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri e alle norme tecniche indicate o altra documentazione equivalente.

Per quanto riguarda il contenuto di riciclato l'offerente presenta una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) n.765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato (es. certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato, certificazione “Plastica seconda vita” con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato).

Alla consegna della fornitura l'affidatario esibisce idoneo documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione in relazione ai prodotti consegnati.

6.1.2 Elementi di identificazione dei contenitori stradali e domiciliari

Criterio

1. Tutti i contenitori per la raccolta differenziata sia stradale sia domiciliare di carta/cartone, plastica, vetro, metalli, rifiuti organici e rifiuto urbano residuo:
 - 1.1. Recano colori standardizzati nel coperchio, nella zona conferimento coperchio o nella cornice intorno alle aperture di conferimento, nonché icone e altri elementi visivi al fine di agevolare il riconoscimento della frazione di rifiuto a cui sono destinati, in conformità alla norma UNI 11686:2017 *Waste visual elements*.
 - 1.2. Sono dotati di codice identificativo o di dispositivo che consenta di individuare univocamente il contenitore;



- 1.3. Recano il logo della stazione appaltante e/o del soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.
2. I contenitori stradali e i contenitori domiciliari di capacità uguale o maggiore a 120 litri recano indicazioni semplici e chiare (es. adesivi, pittogrammi, loghi) sulla frazione di rifiuto a cui sono destinati (ad esempio carta/cartone, plastica, organico, vetro ecc.), accompagnate, se possibile, da messaggi di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e alle corrette modalità di conferimento.
 3. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di carta/cartone, plastica, vetro, metalli in aggiunta a quanto indicato nel punto precedente recano l'indicazione dei codici internazionali di riciclaggio accettati (a titolo esemplificativo e non esaustivo PET, PAP, ALU, GL ecc.) per permettere di riconoscere in modo chiaro e immediato quali sono i materiali degli imballaggi che possono essere conferiti;
 4. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di carta/cartone, plastica, vetro, metalli e rifiuti organici recano l'indicazione del sito web del gestore (eventualmente del QR code associato) a cui fare riferimento per l'elenco dettagliato e aggiornato di tutti i rifiuti conferibili e per i suggerimenti per il corretto conferimento;
 5. Gli eventuali adesivi utilizzati, soprattutto sui contenitori stradali, devono essere costituiti da pellicole resistenti agli agenti atmosferici.

Verifica

L'offerente presenta la scheda tecnica del produttore dalla quale si evincano le informazioni richieste o altra documentazione equivalente e gli elaborati grafici o le immagini del contenitore completo degli elementi visivi richiesti.

6.1.3 Caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni ("cestini stradali")²⁶

Criterio

1. I cestini stradali sono nuovi di fabbrica ovvero ricondizionati purché perfettamente funzionanti e rispondenti alla specifica normativa tecnica.
2. Materiali, spessori, nervature, rinforzi e assemblaggio sia del contenitore sia dei coperchi garantiscono l'utilizzo senza deformazioni a basse e alte temperature esterne, la resistenza alle sollecitazioni meccaniche agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
3. *(non applicabile nel caso di cestini ricondizionati)* I cestini stradali:
 - a. Se in plastica e prodotti con la tecnologia a "stampaggio a iniezione" contengono almeno il 70% in peso di materiale riciclato certificato, considerato rispetto al peso delle parti in plastica contenute nel manufatto finito. Per i cestini stradali prodotti con la tecnologia a "estrusione" tale percentuale è elevata almeno al 90%, mentre per quelli prodotti con la tecnologia a "stampaggio rotazionale" tale percentuale è ridotta al 30%.
 - b. Se in legno, il legno utilizzato per la realizzazione del prodotto finito proviene da foreste gestite in maniera sostenibile ovvero può essere riciclato, in percentuale variabile delle due frazioni. Il legno utilizzato deve essere inoltre durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti ecc.) in funzione dell'individuazione della classe di rischio biologico secondo la posizione dell'elemento strutturale, come specificato nello standard EN 335 attraverso, alternativamente:
 - l'utilizzo di legname naturalmente durevole (classe di durabilità 1-2 secondo EN 350).
 - l'utilizzo di legno non durevole (es. conifera) trattato con preservanti registrati ai sensi del BPR (EU) 528/2012 e conforme ai requisiti di penetrazione secondo UNI TR 11456 e EN 351-1.

²⁶ Common procurement vocabulary 34928480-6 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia.



- l'utilizzo di legno modificato (es. termotrattato) che raggiunga classe di durabilità 1-2 secondo EN 113-2, purché le caratteristiche di resistenza meccanica del materiale siano adeguate all'impiego finale.
- 4. I cestini stradali sono dotati di codice identificativo, o di dispositivo che consenta di individuare univocamente il contenitore e recano il logo della stazione appaltante e/o del soggetto gestore del servizio di raccolta.
- 5. I cestini stradali dei prodotti da fumo, anche se integrati con i cestini stradali, recano icone o indicazioni semplici e chiare sulla tipologia di rifiuto a cui sono destinati e sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 4 del decreto Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017 "Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni";
- 6. I cestini stradali sono anti-pioggia, scoraggiano i conferimenti non corretti e l'attività di volatili e piccoli mammiferi.

Verifica

L'offerente presenta documentazione tecnica del fabbricante, o altra documentazione equivalente, dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri e gli elaborati grafici del manufatto completo degli elementi visivi richiesti.

Inoltre l'offerente presenta:

- Per i manufatti in plastica una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato (es. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato, certificazione "Plastica seconda vita" con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato);
- Per i manufatti in legno, per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile, una certificazione di prodotto quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC). Per il contenuto di riciclato, l'etichetta "FSC® Riciclato" ("FSC® Recycled") che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure "FSC® Misto" ("FSC® Mix") con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere rispettato anche con la certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta.

Alla consegna della fornitura l'affidatario esibisce idoneo documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione in relazione ai prodotti consegnati.

Per quanto riguarda la durevolezza del legname, l'affidatario presenta adeguata documentazione tecnica che descriva come sono state effettuate le valutazioni del rischio, i risultati di tali valutazioni e le soluzioni proposte.

Gli articoli di legno con il marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) sono presunti conformi.

6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti

Criterio

1. I sacchetti per la raccolta della frazione organica sono certificati biodegradabili e compostabili in conformità con la norma UNI EN 13432:2002 e sono adatti a contenere rifiuti umidi.
2. Le borse in plastica riutilizzabili contengono almeno il 20% di materiale riciclato.
3. I sacchi e i sacchetti usa e getta in plastica:
 - a. sono conformi a quanto stabilito dalla Norma UNI EN 13592:2017;
 - b. contengono almeno il 70% di materiale riciclato, tale percentuale è elevata ad almeno il 90% per i sacchi e i sacchetti neri in plastica;
 - c. riportano stampata l'indicazione che non devono essere conferiti nella frazione organica.
4. I sacchi e i sacchetti usa e getta in plastica compostabile:
 - a. sono conformi alla norma UNI EN 13592:2017;
 - b. riportano stampata l'indicazione che non devono essere conferiti nella plastica.



5. I sacchi e i sacchetti in carta:
 - a. sono conformi alla norma UNI EN 13593:2003;
 - b. sono composti per almeno il 70% da materiale riciclato.
6. Tutti i sacchi e sacchetti:
 - a. posseggono caratteristiche merceologiche tali da non creare effetti negativi sui processi di riciclaggio e recupero di materia della frazione a cui sono destinati e per quanto possibile sono veicolo per favorire il miglioramento della separazione dei materiali e la qualità delle raccolte;
 - b. riportano stampate su un lato le seguenti informazioni minime: descrizione del rifiuto da conferire e nome e logo del Comune o del gestore.

Verifica

L'offerente presenta documentazione tecnica del prodotto che intende fornire dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri e alle norme tecniche indicate o altra documentazione equivalente.

Per quanto riguarda il contenuto di riciclato l'offerente presenta una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato (es. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato, certificazione "Plastica seconda vita" con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato e, per i prodotti in carta, la certificazione "Riciclato PEFC™" (o PEFC Recycled™), "FSC® Riciclato" (o "FSC® Recycled", che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato) oppure "FSC® Misto" (o "FSC® Mix") con indicazione della percentuale di materiale riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all'interno dell'etichetta stessa). Per quanto riguarda le borse riutilizzabili in plastica, l'offerente può presentare anche documentazione attestante l'ottenimento del logo "Made Green in Italy".

Per quanto riguarda la carta, inoltre, nel caso non siano utilizzati né i sistemi FSC o PEFC né dichiarazioni di riciclaggio equivalenti, l'offerente presenta una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del produttore del sacchetto, che attesti la conformità al criterio e l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza al criterio ovvero fornisce documenti contabili sottoposti a verifica che dimostrano che almeno il 70 % dei materiali destinati al prodotto o alla linea di produzione proviene da materiali riciclati.

Alla consegna l'affidatario esibisce idoneo documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione di produzione o di prodotto (con apposito codice di certificazione) in relazione ai prodotti consegnati.

La stazione appaltante si riserva di procedere a una campionatura dei sacchi consegnati per procedere a un proprio controllo e in caso di non conformità chiedere la sostituzione dell'intero lotto oltre all'applicazione delle sanzioni previste e al pagamento da parte del fornitore dei costi delle analisi svolte.

6.2 CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo.

6.2.1 Ritiro dei contenitori a fine vita

Criterio

Un punteggio premiante è assegnato all'offerente che rende disponibile o che ha attivato un sistema per il ritiro dei contenitori a fine vita per il loro avvio a riciclo per la fabbricazione di nuovi contenitori nel rispetto della normativa applicabile, nell'ottica della responsabilità estesa del produttore.

Il ritiro dei contenitori avviene senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante; laddove i contenitori abbiano un valore economico residuo, l'offerente può prevedere di fornire nuovi contenitori in cambio di quelli ritirati secondo un rapporto, in peso o pezzi tra contenitori ritirati e nuovi, da indicare in sede di offerta.



Verifica

L'offerente presenta una relazione, corredata da documentazione probante, in cui descrive il sistema adottato per il ritiro e il riciclo dei contenitori indicando la sede degli stabilimenti utilizzati e allegando l'impegno/accordo commerciale dell'impianto a ritirare/riciclare i contenitori.

6.2.2 Caratteristiche tecniche dei contenitori: contenuto di riciclato

Criterio

Un punteggio tecnico premiante è assegnato all'offerta di contenitori stradali e domiciliari, cestini stradali e compostiere in plastica costituiti da una percentuale di plastica riciclata superiore alle percentuali minime indicate nei criteri "6.1.1 - Caratteristiche tecniche dei contenitori stradali e domiciliari" e "6.1.3 - Caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni ("cestini stradali)"). Il punteggio è assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di plastica riciclata nel manufatto offerto.

Ulteriore punteggio tecnico premiante è assegnato all'offerente che propone contenitori costituiti da plastica riciclata certificata derivante da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come segue:

- a. Campane stradali, cestini stradali e vasche dei contenitori stradali prodotti con la tecnologia "a stampaggio rotazionale": almeno il 10% in peso rispetto al peso complessivo delle parti in plastica contenute nel prodotto finito;
- b. Vasche di contenitori stradali, contenitori domiciliari e cestini stradali prodotti con tecnologia "a iniezione": almeno il 30% in peso rispetto al peso complessivo delle parti in plastica contenute nel prodotto finito;
- c. Secchielli sotto-lavello e compostiere domestiche: almeno il 50% in peso rispetto al peso complessivo delle parti in plastica contenute nel prodotto finito

A parità di contenuto di plastica riciclata, il punteggio è assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di plastica riciclata proveniente da raccolta differenziata, nel manufatto offerto.

Verifica

L'offerente presenta la scheda tecnica del produttore del prodotto che si intende fornire dalla quale si evincano le informazioni richieste o altra documentazione equivalente e una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato (es. Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato, Certificazione "Plastica seconda vita" con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato e, per il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata es. certificazione "Plastica seconda vita" da raccolta differenziata, Plastica Seconda Vita Mixeco o certificazioni equivalenti).

6.2.3 Caratteristiche di sacchi e sacchetti in plastica: contenuto di riciclato

Punteggio tecnico premiante è assegnato all'offerente che propone sacchi e sacchetti in plastica costituita da plastica riciclata certificata derivante da raccolta differenziata dei rifiuti urbani per almeno il 30% della miscela.

Verifica

L'offerente presenta la scheda tecnica del produttore del prodotto che si intende fornire dalla quale si evincano le informazioni richieste o altra documentazione equivalente e una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato (es. Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato, Certificazione "Plastica seconda vita" con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato e, per il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata es. certificazione "Plastica seconda vita" da raccolta differenziata, Plastica Seconda Vita Mixeco o certificazioni equivalenti).



6.2.4 *Contenuto di materia prima rinnovabile per sacchi e sacchetti per la raccolta della frazione organica*

Criterio

Un punteggio premiante sarà attribuito all'offerente che per la raccolta della frazione organica propone sacchetti con contenuto certificato di materia prima rinnovabile superiore al 60% e con contenuto certificato di materiale riciclato superiore al 70%.

Verifica

L'offerente presenta una certificazione UNI EN 16640:2017 rilasciata da un ente certificatore e, limitatamente ai sacchetti in plastica compostabile, uno spettro IR del manufatto che servirà per fare i controlli alla consegna dei sacchi e dei lotti negli anni di vigenza contrattuale.

Per i sacchetti in carta l'offerente presenta anche una certificazione intestata all'offerente rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di materiale riciclato (es. certificazione "Riciclato PEFC™" (o PEFC Recycled™), "FSC® Riciclato" (o "FSC® Recycled", che già attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato) oppure "FSC® Misto" (o "FSC® Mix") con indicazione della percentuale di materiale riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all'interno dell'etichetta stessa). Inoltre, nel caso non siano utilizzati né i sistemi FSC o PEFC né dichiarazioni di riciclaggio equivalenti, l'offerente presenta una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del produttore del sacchetto, che attesti la conformità al criterio e l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza al criterio ovvero fornisce documenti contabili sottoposti a verifica che dimostrano la percentuale di materiali destinati al prodotto o alla linea di produzione proveniente da materiali riciclati.

6.2.5 *Riduzione del peso e volume del rifiuto organico*

Un punteggio premiante sarà attribuito all'offerente che, per la raccolta della frazione organica, propone sacchetti in grado di ridurre il peso e il volume del rifiuto organico prima del conferimento al sistema di raccolta.

Verifica

L'offerente indica la soluzione tecnica che si impegna ad utilizzare per soddisfare il criterio e la relativa documentazione tecnica.

6.2.6 *Riduzione dell'effetto trascinamento*

Criterio

Un punteggio premiante sarà attribuito all'offerente che, per la raccolta della frazione organica, propone un sistema in grado di ridurre l'effetto trascinamento negli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica.

Verifica

L'offerente indica la soluzione tecnica che si impegna ad utilizzare per soddisfare il criterio e presenta la relativa documentazione tecnica.



7 FORNITURA, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI VEICOLI, MACCHINE MOBILI NON STRADALI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI E PER LO SPAZZAMENTO STRADALE²⁷²⁸

7.1 SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, deve introdurre nella documentazione progettuale e di gara le seguenti specifiche tecniche

7.1.1 *Caratteristiche dei veicoli per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale*

Criterio

I veicoli forniti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, ovvero i veicoli sui quali sono montate attrezzature per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nonché le attrezzature per il lavaggio dei contenitori di rifiuti (lava-cassonetti), e i veicoli sui quali sono montate le attrezzature per lo spazzamento (spazzatrici) e per il lavaggio stradale (lava-strade) sono conformi al decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021 “*Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada*”.

Verifica

Fare riferimento ai mezzi di verifica di cui al citato decreto.

7.1.2 *Caratteristiche delle macchine mobili non stradali / attrezzature montate su veicoli per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale*

Criterio

Le macchine mobili non stradali (spazzatrici e lava-strade compatte) e le attrezzature allestite su veicoli destinati alla raccolta e al trasporto di rifiuti (semirimorchi) e per lo spazzamento stradale (spazzatrici e lava-strade autocarrate) sono equipaggiati con motori termici conformi al Regolamento (UE) 2016/1628 (Motore Fase/Stage) o, in alternativa, motore EURO conforme al Regolamento (UE) 2014/627 equiparati in termini di emissioni.

Le macchine e attrezzature destinate ad un uso all’aperto posseggono la dichiarazione CE che riporta il livello di potenza sonora LwA misurato, come previsto dall’articolo 13 della direttiva europea 2000/14 /CE.

Verifica

Fornire il libretto di circolazione o indicare il costruttore, la designazione commerciale ed il modello, la categoria, il motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido, idrogeno), il tipo di alimentazione e la classe di omologazione ambientale, nonché la dichiarazione CE per il livello di potenza sonora LwA misurato.


7.1.3 *Abbattimento polveri sottili*

Criterio

Le spazzatrici posseggono un sistema di abbattimento polveri PM10 e PM2,5 che permette almeno i livelli di filtrazione di seguito specificati, secondo il ciclo di prova conforme alla norma EN15429-3 e successive modifiche:

²⁷ Common procurement vocabulary: 34140000-0, Autoveicoli di grande potenza.

²⁸ I requisiti richiesti nella presente scheda verranno attestate dai concorrenti all’interno di una specifica sezione dell’offerta tecnica non soggetta a limitazione di pagine.



| | | |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| Level ** | $0.8 \leq E_{PM} < 1.6$ | (mg/m ³)/ Kg |
| Level * | $1.6 \leq E_{PM}$ | (mg/m ³)/ Kg |

Verifica

Presentare la documentazione tecnica nel quale è rappresentato il livello di performance di abbattimento polveri PM10 & Pm2,5.

7.1.4 Oli lubrificantiCriterio

Gli oli lubrificanti utilizzati sono conformi al decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno 2021 “*Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada*”.

Fare riferimento ai mezzi di verifica di cui al citato decreto.

7.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

Nel caso di noleggio, oltre alle specifiche tecniche e ai criteri premianti di cui alla presente scheda, la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 34, commi 1 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, introduce, nella documentazione progettuale e di gara, i criteri di cui al paragrafo “4.2.12 - Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di raccolta e trasporto” del presente documento.

7.3 CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo.

7.3.1 Sistema Tracciamento VeicoliCriterio

Punteggio premiante è attribuito all’offerente che propone veicoli dotati di sistema di rilevamento satellitare con GPRS o superiore, tramite il quale sia consentito il rilievo della posizione del mezzo, la trasmissione e la registrazione, su server remoto, del tracciato dei percorsi in itinere e quelli effettuati sino ad almeno 60 giorni precedenti, nel rispetto di quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 370 del 4 ottobre 2011 “*Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro*” e in conformità al Regolamento (UE) 2016/679.

Verifica

Presentare le schede tecniche del produttore ovvero altra documentazione tecnica equivalente che riporti le caratteristiche tecniche del sistema utilizzato.

7.3.2 Alimentazioni alternativeCriterio

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all’offerente che propone macchine mobili non stradali e attrezzature con alimentazione tramite combustibili alternativi o fonti di energia che possono contribuire alla decarbonizzazione e a migliorare le prestazioni ambientali come ad esempio: l’elettricità; il gas naturale compresso (GNC) e liquefatto (GNL), il gas di petrolio liquefatto (GPL) e l’idrogeno.

Verifica

Presentare documentazione tecnica del sistema di alimentazione.

7.3.3 Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosaCriterio

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerente che propone macchine mobili non stradali e/o attrezzature con dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa costituiti da dispositivi a diodi a emissione luminosa (LED), almeno per i seguenti apparati:

- fari lampeggianti;
- luce di lavoro;
- luci posteriori ripetute di indicazione/segnalazione stradale.

Verifica

Presentare documentazione tecnica dell'allestimento dalla quale si evince la presenza del sistema di illuminazione e segnalazione luminosa richiesta.

7.3.4 Riduzione del rumore

Criterio

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerente che propone macchine mobili non stradali e/o attrezzature con il più basso valore di L_{WA} conforme alla direttiva 2000/14/CE e successive modifiche o conforme a norme armonizzate²⁹ alla Direttiva stessa. Il punteggio premiante è assegnato in modo proporzionale al più basso valore di L_{WA} per la stessa tipologia di macchina e/o attrezzatura presentata dai vari offerenti.

Verifica

Presentare una dichiarazione di conformità in corso di validità ai sensi della Direttiva 2000/14/CE rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario che attesti il valore del Livello di Potenza Sonora garantito L_{WA} della macchina e/o attrezzatura.

7.3.5 Abbattimento delle polveri sottili

Criterio

Si attribuisce punteggio premiante all'offerente che propone macchine spazzatrici che permettono almeno i seguenti livelli di filtrazione delle polveri PM10 & PM 2,5, secondo il ciclo di prova EN15429-3 e successive modifiche:

Livello di filtrazione Pm10 e Pm 2,5

| | | |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| Level **** | $E_{PM} < 0.4$ | (mg/m ³)/ Kg |
| Level *** | $0.4 \leq E_{PM} < 0.8$ | (mg/m ³)/ Kg |

Verifica

Presentare un rapporto di prova emesso da un laboratorio accreditato che dimostri i requisiti indicati.

7.3.6 Riduzione dei consumi di carburante

Criterio

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerente che propone macchine mobili non stradali con il più basso valore di consumo carburante definito dal ciclo di prova UNI EN15429-2 e successive modifiche. Il punteggio è attribuito in modo proporzionale al minor consumo di carburante.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerente che propone attrezzature per la raccolta dei rifiuti dotate di soluzioni tecniche che contribuiscono alla riduzione dei consumi nelle fasi operative della raccolta di rifiuti, come ad esempio dispositivi di accumulo e di recupero di energia, elettrica o idraulica, o dispositivi elettrici di svuotamento di contenitori di rifiuti.

Verifica

Presentare il Verbale di Prova dalla quale si evince il valore misurato.

Presentare documentazione tecnica del sistema di accumulo e di recupero di energia o del sistema di attuazione del dispositivo di svuotamento contenitori.

²⁹ Si applica la norma UNI EN 1501-4: 2008 specifica per i veicoli per la raccolta rifiuti.



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 giugno 2022.

Assegno straordinario riconosciuto dal Fondo per la riconversione e riqualificazione professionale per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli da 26 a 40-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che recano la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali;

Visto, in particolare, il comma 9, lettera *b*), dell'art. 26, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che dispone che i fondi di solidarietà possono avere tra le finalità anche quella di prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

Visto il comma 3, dell'art. 33, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede che per l'assegno straordinario di cui all'art. 26, comma 9, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata;

Visto l'art. 12, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, con il quale è stato stabilito che limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la finalità di cui al comma 9, lettera *b*), dell'art. 26, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, potesse essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che avessero raggiunto i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni;

Visto il secondo periodo del sopra citato art. 12, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, che ha stabilito che l'operatività delle disposizioni di cui al primo periodo del medesimo art. 12 fosse subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 234, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale è stato stabilito che all'art. 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e 2017» fossero sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019»;

Visto l'art. 3, comma 5-*undecies*, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha stabilito che al primo periodo del comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2022»;

Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;


Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83486 del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83486 del 28 luglio 2014 che prevede l'erogazione di un assegno straordinario per il sostegno del reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

Visti i decreti n. 97220 del 23 settembre 2016 e n. 98998 del 3 aprile 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con i quali è stata data attuazione, con l'adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito per gli anni dal 2016 al 2019, all'art. 12 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, come modificato dall'art. 1, comma 234, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Considerato che l'art. 3, comma 5-*undecies*, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che al primo periodo del comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2022»;

Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, come ulteriormente modificate dall'art. 1, comma 234, primo periodo, della legge n. 232 del 2016 e dall'art. 3, comma 5-*undecies*, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15



Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97220 del 23 settembre 2016, che prevedono che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, possa essere riconosciuta la prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, di cui al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, come prorogate dall'art. 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 98998 del 3 aprile 2017 per gli anni 2018 e 2019, si applicano anche per l'anno 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2022

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
ORLANDO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1960

22A04342

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 2022.

Approvazione del quinto aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e la normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» ed, in particolare, l'art. 7, comma 2, il quale stabilisce che, con decreto

del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituito l'elenco nazionale degli alberi monumentali e che lo stesso è aggiornato periodicamente e messo a disposizione tramite sito internet delle amministrazioni pubbliche e della collettività;

Visto il decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 (da ora in poi denominato decreto attuativo), con il quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia;

Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto attuativo con il quale si stabilisce che l'elenco degli alberi monumentali d'Italia deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale sulla base di ogni eventuale variazione in aggiunta o sottrazione;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 11, relativo alle attribuzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle attività del Corpo forestale dello Stato, tra cui la tenuta dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia di cui all'art. 7, comma 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante: «regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato dalla Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 2020, n. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 agosto 2020 - registrato dalla Corte dei conti il 15 settembre 2020, reg. n. 834, con il quale è stato conferito alla dottoressa Alessandra Stefani, dirigente di I fascia, l'incarico di direttore generale dell'economia montana e delle foreste;

Visto il decreto dipartimentale del 19 dicembre 2017, n. 5450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2018, con il quale è stato approvato il primo elenco degli alberi monumentali d'Italia, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, e del decreto ministeriale 23 ottobre 2014;

Visto il decreto direttoriale del 9 agosto 2018, n. 661, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2018, con il quale si è provveduto ad integrare il suddetto elenco con trecentotrentadue alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2019, n. 757, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 2019, con il quale si è provveduto ad integrare ulteriormente l'elenco degli alberi monumentali d'Italia con cin-

